



I.S.E.E.



**Indicatore della
situazione economica
equivalente**

***documenti
allegati***

INPS

DIREZIONE CENTRALE

FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

SOMMARIO

<i>ART. 59, COMMA 51, LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449</i> _____	3
<i>DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109</i> _____	4
<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MAGGIO 1999, N.221 (G.U. 12 luglio 1999, n. 161)</i> _____	13
<i>DM 21 LUGLIO 1999 N. 305</i> _____	17
<i>DECRETO DEL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE 29 LUGLIO 1999,</i> _____	20
<i>ALLEGATO A – parte prima</i> _____	21
<i>DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2000, N. 130</i> _____	57
<i>LEGGE 8 novembre 2000, n. 328</i> _____	75
<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242</i> __	100
<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001</i> _____	105
<i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE DECRETO 25 maggio 2001, n. 337</i> _____	128
<i>Circolare INPS n. 153 del 31 luglio 2001</i> _____	141
<i>Messaggio INPS n. 2001/0040/00498 del 3 agosto 2001</i> _____	146
<i>INFORMAZIONI GENERALI (tratto da sito Internet INPS)</i> _____	148
<i>AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Delibera n. 314/00/CONS</i> __	150
<i>AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Delibera 330/01/CONS</i> _____	155
<i>TIPOLOGIA DI QUESITI PERVENUTI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL'ISEE</i> _____	159

ART. 59, COMMA 51, LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449**MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.
(GU n. 302 del 30-12-1997)****Art. 59**

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109**DEFINIZIONI DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, A NORMA DELL'ARTICOLO 59, COMMA 51, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449. (GU N. 90 DEL 18-4-1998)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità';

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.**Prestazioni sociali agevolate**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e allacomposizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infraannuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: - Il testo del comma 51 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:

"51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonche' di modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
- b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unita' familiare mediante scale di equivalenza;
- c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale e' subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
- d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari".

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione, e' il seguente:

"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio

supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".

"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principii fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Lo Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principii fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".

- Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997 si veda la nota al titolo.

- Il testo dei commi 52 e 53 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, e' il seguente:

"52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalita', modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

"53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive".

Nota all'art. 1:

- Il testo del comma 50 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, e' il seguente:

"50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali uno o piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le prestazioni di cui alla lettera f);

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita' della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta' dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che da' diritto all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i)".

Art. 2.

Criteria per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.

Art. 3.

Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalita' integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del

nucleo familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Nota all'art. 3:

- Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4.

Dichiarazione sostitutiva del richiedente

1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporaneamente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti il modello e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

Nota all'art. 4:

- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

- La legge 30 dicembre 1991, n. 413, reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale".

Art. 5.

Rapporto sullo stato d'attuazione della normativa

1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.

Art. 6.

Disposizioni integrative e correttive

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno dettate ai sensi del comma 1, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.

Tabella 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori cosi' determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia e' elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprieta'.



Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.

Nota alla tabella 2:

- Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il seguente:

"3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'".

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MAGGIO 1999, N.221
(G.U. 12 luglio 1999, n. 161)****REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ ATTUATIVE E GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE****Articolo 1****Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della sistemazione economica**

1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.
2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

Articolo 2**Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.
2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini Irpef.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4. In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.
6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Articolo 3

Criteri di valutazione della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 Codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a)

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di lire 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a lire 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti a uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

Articolo 4

Criteria di valutazione della situazione patrimoniale

1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

4. L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0.20.

5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare e immobiliare.

Articolo 5

Scala di equivalenza

1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta Tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

Dichiarazione sostitutiva

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del Dpr 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste

Articolo 7

Revoca dei benefici concessi

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n 109 del 1998 le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

DM 21 LUGLIO 1999 N. 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 LUGLIO 1999, N. 305, RECANTE "REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109".

■

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", e in particolare l'articolo 6, relativo alla dichiarazione sostitutiva del richiedente una prestazione sociale agevolata;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze
emana

il seguente regolamento:

Art.1

1. L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.
2. L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

3. La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:
 - a. l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;
 - b. la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;
 - c. l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della tipologia dei componenti;
 - d. il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente determinato;
 - e. i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del nucleo familiare;
 - f. il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
 - g. l'indicazione del periodo di validità della certificazione.
4. La certificazione è valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.
5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.

Art. 2

1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.
2. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, la certificazione può essere rilasciata anche dai comuni e dai centri di assistenza fiscale, quantunque non erogino la prestazione sociale agevolata, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

Art. 4

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, è reso noto con

comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 5

1. Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire gli eventuali controlli.
2. Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico, tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 6

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1999

DECRETO DEL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE 29 LUGLIO 1999,

"APPROVAZIONE DEI MODELLI-TIPO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ATTESTAZIONE PROVVISORIA, CERTIFICAZIONE, E RELATIVE ISTRUZIONI E CARATTERISTICHE INFORMATICHE, PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109".

(omissis)

Art.1

1. Sono approvati:
 - a. il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, comprensivo di attestazione provvisoria, di cui all'allegato A, parte prima;
 - b. il modello-tipo della conseguente certificazione, con relative note esplicative, attestante, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e del relativo decreto attuativo, la situazione economica dichiarata e l'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'allegato A, parte seconda;
 - c. le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione, nonché le modalità con le quali possono essere scambiati i relativi dati in formato elettronico, di cui all'allegato B.
2. Il modello di dichiarazione di cui all'allegato A, parte prima, è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.

Art. 2

1. La dichiarazione sostitutiva è redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo di cui all'allegato A, parte prima, e alle relative istruzioni.
2. L'attestazione provvisoria, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è rilasciata, previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formali dei dati della dichiarazione, dai soggetti ivi previsti, di seguito alla dichiarazione del richiedente. La dichiarazione, completa dell'attestazione provvisoria, è acquisita agli atti in formato elettronico o, in copia, in formato cartaceo.

Art. 3

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 luglio 1999

ALLEGATO A – parte prima

Modello-tipo di dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare e di attestazione provvisoria di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Il modello di dichiarazione può essere utilizzato anche mediante riproduzione fotostatica.

Esso è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.



dichiarazione sostitutiva - foglio 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA
RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Io sottoscritt... ,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, dichiaro quanto segue:

QUADRO A: DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

COGNOME: _____ NOME: _____

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: _____ PROV. _____

DATA DI NASCITA: _____ pref. e n. telefonico (facoltativo): _____

COMUNE DI RESIDENZA: _____ PROV. _____

INDIRIZZO E N. CIVICO: _____ CAP _____

QUADRO B: SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti considerati a carico a fini IRPEF

(vedi istruzioni, paragrafi 2, 2.1, 2.2, 2.3; se l'ente erogatore prevede, per particolari prestazioni, una composizione diversa del nucleo, utilizzare l'apposito modello predisposto dall'ente stesso)

N.
RIG
A

A	B	C		D	E
N. Progr.	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	(*) USL DI APPARTENENZA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(*) per le prestazioni del servizio sanitario

Altre informazioni sul nucleo familiare:

(vedi istruzioni, paragrafi da 3 a 3.6)

B11 - nel nucleo familiare sono presenti n. soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66%

B12 - nel nucleo familiare sono presenti n. figli di età inferiore ai 18 anni

B13 - nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori SI NO

- nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono
 B14 attività di lavoro o di impresa SI NO

B15 - il nucleo risiede in abitazione in locazione SI NO

per il solo nucleo che risiede in abitazione in locazione:

(indicare con una X i casi che ricorrono)

B16 uno o più componenti del nucleo possiedono immobili ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza

B17 di questi immobili si possiedono solo quote e si tratta di immobili utilizzati da altri a titolo gratuito

QUADRO C: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE

posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione (v. istruzioni, paragrafi 4, 4.1 e 4.2)

valore del patrimonio mobiliare in lire

N.
RIG
A

C1 **approssimato per difetto alle decine di milioni** .000

(esempio: per lire 9.900.000, indicare 0; per 27.000.000, indicare 20.000.000)

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

A	B	C
N. Progr. (*)	CODICE INTERMEDIARIO O GESTORE	INTERMEDIARIO O GESTORE (indicare se è Banca, Posta, SIM, SGR, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, Agente di cambio, ecc.)
C2		
C3		
C4		
C5		
C6		
C7		
C8		
C9		
C10		
C11		

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio mobiliare utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione e per i valori riportati alla stessa data del 31 dicembre (v. istruzioni, par. 4.3)

A	B	C	D	E	F
N. Progr. (*)	TIPO DI PATRIMONIO (1)	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	AD USO ABITATIVO DEL NUCLEO (indicare l'immobile con una X)
C12		%	.000	.000	
C13		%	.000	.000	
C14		%	.000	.000	
C15		%	.000	.000	
C16		%	.000	.000	
C17		%	.000	.000	
C18		%	.000	.000	
C19		%	.000	.000	
C20		%	.000	.000	
C21		%	.000	.000	

(*) indicare i soggetti titolari del patrim. immobiliare utilizzando il numero progressivo del quadro B, colonna A

C22 **Categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo**

(1) **F**=fabbricati, **TE**=terreni edificabili, **TA**=terreni agricoli

QUADRO D: REDDITO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

(v. istruzioni, paragrafo 5)

	A	B	C
N. RIGA	(*) N. Progr.	REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO AI FINI IRPEF (1)	PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP (per i soli imprenditori agricoli)
D1		.000	.000
D2		.000	.000
D3		.000	.000
D4		.000	.000
D5		.000	.000
D6		.000	.000
D7		.000	.000
D8		.000	.000
D9		.000	.000
D10		.000	.000

(*) indicare i soggetti titolari del reddito, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

(1) al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo; compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera

(v. istruzioni, paragrafo 6)

Io sottoscritt....., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i Quadri: A, B, C - patrimonio mobiliare, C - patrimonio immobiliare, D, in n. ... modell..., e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____, li _____

(luogo) (data) (firma)

- La presente dichiarazione è resa dal dichiarante in nome e per conto del richiedente incapace (barrare questa casella se ricorre il caso e completare i dati di seguito indicati)

DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE

COGNOME: _____ NOME: _____

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: _____ PROV. _____

DATA DI NASCITA: _____ pref. e n. telefonico (facoltativo): _____

COMUNE DI RESIDENZA: _____ PROV. _____

INDIRIZZO E N. CIVICO: _____ CAP _____

segue dichiarazione sostitutiva – foglio 4
(attestazione della presentazione della dichiarazione)

(riservato all'ufficio)

ATTESTAZIONE PROVVISORIA N. _____

DELL'ENTE _____

rilasciata ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

Io sottoscritt. _____, addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione di cui ai precedenti fogli 1, 2 e 3, relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare del...Sig... _____

Attesto, altresì, che:

- la dichiarazione è costituita di n. modell... ;
- nella dichiarazione sono stati compilati i Quadri A, B, C – patrimonio mobiliare, C – patrimonio immobiliare, D.

_____, li _____

(luogo)

(data)

(timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente attestazione ha validità 24 mesi dalla data suindicata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, e comunque non oltre il triennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

La dichiarazione è disponibile presso questo ufficio _____ in formato elettronico _____ in formato cartaceo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

A cosa serve la dichiarazione

Il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, descritto da queste istruzioni, è utilizzabile per richiedere alle amministrazioni pubbliche quelle che la legge chiama **prestazioni sociali agevolate**, e cioè prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o in ogni caso collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Perciò, **la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali**. La dichiarazione è necessaria solo quando vi sia una prestazione sociale agevolata a favore di particolari categorie di persone, in virtù della loro situazione economica, e il cittadino intenda richiederla. A questo proposito, è utile ricordare che il sistema di individuazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998, non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate.

Con la dichiarazione sostitutiva, il cittadino che richiede la prestazione sociale agevolata documenta la situazione economica del proprio nucleo familiare. **La dichiarazione sostitutiva è un atto importante**, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva **si presenta**, insieme alla domanda di prestazione sociale agevolata, **all'ente che fornisce la prestazione**.

La legge, però, ha previsto che la dichiarazione possa essere presentata **anche ad un centro di assistenza fiscale o al comune**, anche se non è l'ente che fornisce la prestazione.

Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere una "attestazione provvisoria" di quello che ha dichiarato; l'attestazione è un atto dell'impiegato addetto all'ufficio presso il quale si presenta la dichiarazione, con la quale, appunto, si attesta che la dichiarazione è stata presentata e acquisita agli atti. Questo per evitare di ripetere la dichiarazione più volte. Con la dichiarazione contenente l'attestazione provvisoria il cittadino potrà rivolgersi poi agli enti che forniscono le prestazioni sociali agevolate.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;

- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

La certificazione della situazione economica

Dai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva, la pubblica amministrazione, a cui il cittadino richiede la prestazione sociale agevolata, calcolerà la situazione economica del nucleo familiare dell'interessato e, sulla base di questo risultato, erogherà o meno la prestazione. L'amministrazione potrà emettere, a richiesta, un **certificato**, che riporterà i dati dichiarati e, in più, conterrà il calcolo effettuato sulla base di questi dati; questa operazione potrà essere svolta anche dai centri autorizzati di assistenza fiscale e dai comuni, anche se non sono i soggetti erogatori della prestazione. Il certificato potrà, poi, essere utilizzato verso altre amministrazioni; esso avrà validità di 24 mesi dall'attestazione provvisoria dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Come per l'attestazione, questo sistema è stato previsto per evitare di effettuare più volte il calcolo della situazione economica dello stesso nucleo familiare. E' possibile che le amministrazioni seguano un criterio di calcolo diverso per l'individuazione della situazione economica del nucleo familiare: questo perché la legge consente qualche spazio di autonomia sulla composizione del nucleo familiare e sulla valutazione del patrimonio. Anche in questo caso, però, resta valido quanto dichiarato e quanto certificato: al massimo, l'amministrazione, se non potrà ricavare tutti i dati per essa necessari dalla certificazione o dalla dichiarazione, potrà richiedere all'interessato una dichiarazione integrativa.

Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in **carattere stampatello**.

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione economica del nucleo del dichiarante, secondo i parametri riportati nella relativa certificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998;
- b) sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni e centri di assistenza fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o la certificazione è il titolare del trattamento dei dati.

1. I dati anagrafici del richiedente

IL QUADRO A contiene i dati anagrafici di chi richiede la prestazione. Il dichiarante è la stessa persona che richiede la prestazione agevolata, secondo le indicazioni degli enti erogatori delle prestazioni.

Ad esempio: se una madre ha avuto un figlio dopo il 1° luglio 1999, e il suo nucleo familiare si trova nelle condizioni economiche previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, potrà richiedere l'assegno di maternità; sarà lei, che per legge è la richiedente, a dover presentare la dichiarazione sostitutiva, allegandola alla domanda per l'assegno. Per la richiesta del cosiddetto "assegno per il nucleo familiare", previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 1998, il dichiarante sarà la persona che richiede l'assegno, e cioè, ai sensi del decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 15 luglio 1999, uno dei genitori dei minori, responsabile delle dichiarazioni anagrafiche.

Nei casi di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n. 15 (*Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci*); perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

1.2. Se i fogli della dichiarazione non sono sufficienti ...

ATTENZIONE: se, nel corso della compilazione della dichiarazione, gli spazi a disposizione dovessero risultare insufficienti (per il maggior numero dei componenti il nucleo familiare o per la maggiore consistenza del patrimonio) si potrà fotocopiare un altro modello-tipo e allegarlo alla dichiarazione, con un semplice rinvio (es.: "segue su altro modello allegato"); anche il modello allegato, compilato nelle parti strettamente necessarie a completare la dichiarazione, va firmato. In caso di nucleo familiare superiore a 10 componenti, occorre avere cura di integrare i fogli allegati, continuando, nella colonna A del Quadro B, la sequenza numerica che identifica ciascun componente con un numero progressivo (11, 12, ecc.).

2. Il nucleo familiare

NEL QUADRO B vanno dichiarati i dati essenziali delle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente **alla data della dichiarazione.**

La tabella del Quadro B

Nella tabella occorre inserire i dati del richiedente e quelli del nucleo familiare di appartenenza. Il nucleo familiare deve corrispondere a quella che è la **famiglia anagrafica**; vanno anche indicati eventuali ulteriori soggetti che risultano a carico, ai fini IRPEF, dei componenti della famiglia anagrafica.

Questo nucleo familiare è quello da dichiarare per gli assegni per il nucleo e di maternità, previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998.

2.1. L'eventuale diverso nucleo familiare richiesto dall'ente erogatore

ATTENZIONE: la composizione del nucleo familiare indicata nella dichiarazione è quella prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. E' possibile, però, che l'ente erogatore, per particolari prestazioni sociali agevolate, preveda un tipo di nucleo in parte diverso (ovvero la valutazione della situazione economica di più nuclei familiari collegati). Se si richiedono queste particolari prestazioni, si dovrà fare riferimento al diverso nucleo familiare stabilito dall'ente erogatore, che fornirà a tal fine uno specifico modello sostitutivo o integrativo di dichiarazione.

2.2. La famiglia anagrafica Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223).

Per le donne coniugate o vedove, occorre indicare il cognome da nubile.

I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nella famiglia anagrafica.

2.3. I soggetti a carico ai fini IRPEF Sono, inoltre, considerati a carico a fini IRPEF i soggetti che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 1998) e che non sono conviventi, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.

La colonna A è già compilata: per semplicità, ogni componente del nucleo familiare è identificato con un numero progressivo (da 1 a 10); questo numero dovrà essere richiamato più avanti in altre tabelle (vedi Quadri C e D) per dichiarare che quel componente ha un certo patrimonio o un certo reddito. In questa tabella, il dichiarante assegna ad ogni componente un numero diverso, secondo l'ordine che ritiene più opportuno. Per maggiore chiarezza, è meglio scrivere subito i dati del richiedente, in corrispondenza del numero 1.

Se ci sono bambini che ancora non hanno il codice fiscale, essi vanno inseriti lo stesso, anche senza indicare questo codice.

Le altre informazioni del Quadro B

3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica Dopo la tabella, il dichiarante compilerà anche le altre informazioni richieste, che sono necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare. Come per la composizione del nucleo familiare, questi dati sono relativi alla situazione esistente al momento della dichiarazione.

3.1. Persone con handicap e invalidi Nella riga B11 si dichiara il numero di persone del nucleo familiare che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco o, meglio ancora, va compilata con il numero 0 (zero).

Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità"). La situazione descritta deve essere stata accertata dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

Allo stesso modo si procede nella riga B12, per indicare quanti figli minori di anni 18 ci sono nel nucleo familiare.

3.2. Figli minori di anni 18 Nelle righe B13 e B14 si dichiara se nel nucleo sono o no presenti entrambi i genitori dei minori di anni 18 e se entrambi svolgono attività lavorativa.

3.3. Genitori **Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.**

3.4. Attività di Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o

lavoro o di impresa assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano di seguito:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

- a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- ...
- g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
- ...
- l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
 - a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
 - b) ...
 - c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

Art. 51.- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma

di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

- a) *i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;*
- b) *i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;*
- c) *i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;*

3. *Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.*

3.5. Più situazioni nello stesso nucleo familiare
 Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale sono presenti altri due minori di anni 18 con entrambi i genitori), si potrà fare riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a più situazioni presenti nello stesso nucleo.

3.6. La casa di abitazione
 Alla riga B15 si indicherà se il nucleo risiede in abitazione in locazione, cioè in una abitazione per la quale paga un canone di locazione. In qualsiasi altro caso si indicherà NO.

Le righe B16 e B17 saranno compilate solo se il nucleo risiede in abitazione in locazione, altrimenti occorrerà lasciare le caselle in bianco e procedere oltre.

ATTENZIONE: la riga B16 va barrata con una X se qualcuno del nucleo possiede immobili ad uso abitativo nel comune di residenza. Compilando la riga B17, si specifica se questi immobili sono posseduti in quota da qualcuno del nucleo e se si tratta solo di beni utilizzati da altri a titolo gratuito. Ciò vuol dire che la riga B17 va presa in considerazione solo se si è già dichiarato quanto previsto alla riga B16.

4. Il patrimonio del nucleo IL QUADRO C contiene i dati del patrimonio del nucleo familiare, distinti tra patrimonio mobiliare e patrimonio immobiliare.

Alla riga C1, nella casella corrispondente, va indicato il **valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare**, sempre che questo patrimonio sussista. Come è specificato nel modello di dichiarazione, **il valore del patrimonio mobiliare da dichiarare va approssimato per difetto alle decine di milioni, nel modo seguente:** per un patrimonio fino a 9.999.999, si dovrà indicare 0 (zero); per un patrimonio da 10.000.000 a 19.999.999, si dovrà indicare 10.000.000, e così via di seguito. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.

Il patrimonio mobiliare (come si dirà di qui a poco al paragrafo 4.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.

Il patrimonio mobiliare da considerare è quello **posseduto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

ATTENZIONE: il patrimonio mobiliare va indicato in lire: quindi, per il patrimonio espresso in EURO, occorre dichiarare il valore convertito in lire; ciò è necessario perché tutte le successive operazioni, che saranno effettuate dalle amministrazioni, saranno espresse in lire (sommatoria dei vari beni mobiliari,

calcolo dei rendimenti, eventuale sommatoria con il valore dei beni immobiliari, applicazione delle detrazioni di legge, eventuale applicazione della percentuale sull'insieme del patrimonio, ecc.).

4.1. Le componenti del patrimonio mobiliare Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro **valore** è specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e cioè:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

La prima tabella del Quadro C

4.2. I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare In questa tabella non devono essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare. Saranno, invece, indicati solo i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella colonna A va indicato il soggetto titolare del patrimonio mobiliare, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A. Questo richiamo ai dati già dichiarati è stato previsto per evitare di ripetere cognome, nome e codice fiscale del titolare ed errori nella compilazione. In sostanza, se si scrive 1, vorrà dire che il titolare di una certa parte di patrimonio mobiliare è il soggetto che, nella tabella del Quadro B della dichiarazione, corrisponde a quel numero; ovviamente, se lo stesso soggetto possiede beni presso più intermediari o gestori, il suo numero di riferimento andrà ripetuto per ogni intermediario o gestore da indicare.

Nella colonna B va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio

mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.

Nella colonna C va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione

del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. **Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell'intermediario o del gestore.**

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio, e quindi anche se, a causa dell'approssimazione per difetto alle decine di milioni (si veda quanto detto al punto 4 di queste istruzioni), si sia dichiarato 0 (zero) alla riga C1.

La seconda tabella del Quadro C

4.3. Il patrimonio immobiliare

In questa tabella sarà indicato il patrimonio immobiliare di ciascun componente del nucleo familiare, se questo patrimonio sussiste. Nel patrimonio sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà".

Tutti i valori dichiarati sono da riportarsi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Come si è già visto per i beni mobiliari, bisogna dichiarare solo quello che si possedeva esattamente alla data del 31 dicembre.

Come nelle altre tabelle, la colonna A conterrà l'indicazione del soggetto titolare del diritto sul bene immobile.

Nella colonna B andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere **F**, se terreno edificabile **TE**, se terreno agricolo **TA**).

Nella colonna C si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella colonna D si dovrà indicare il valore dell'immobile come definito ai fini dell'ICI (Imposta comunale sugli immobili).

ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota (sarà stato indicato nella colonna C della tabella), il dichiarante dovrà indicare nella colonna D solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella colonna E occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

I valori delle colonne D ed E devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. Ad esempio: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000; se è 1.499, scrivere 1.000. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.

Nella colonna F va indicato il solo bene immobile che è utilizzato come abitazione principale del nucleo familiare (in sostanza, la casa di proprietà in cui abita il nucleo), segnando con una X tutte le eventuali quote del bene medesimo che sono in possesso di componenti del nucleo. A parte, sotto la colonna F, chi abita in una casa di proprietà indicherà anche la categoria catastale dell'immobile di abitazione. Anche questa è una informazione che serve per calcolare eventuali detrazioni (prestazioni sanitarie).

5. Il reddito del nucleo **NEL QUADRO D** il dichiarante dovrà indicare il reddito dei componenti del nucleo familiare.

Nella colonna A (righe D1, D2, ecc.) indicherà i singoli soggetti titolari del reddito, facendo riferimento al numero progressivo del Quadro B, colonna A.

Nella colonna B dovrà essere dichiarato il reddito complessivo per ciascun soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini delle imposte sui redditi
- delle persone fisiche, in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:
 - deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cd. D.I.T. (Dual Income Tax);
 - deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato (si tratta di redditi percepiti dai cd. lavoratori frontalieri, residenti in Italia, di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146).

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Nella colonna C dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

I valori delle colonne B e C devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio:* se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000; se è 1.499, scrivere 1.000. Per semplificare, sul modello sono prestampati i tre zeri finali, in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere individuati i valori.

6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione

La dichiarazione si conclude con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare i Quadri che sono stati compilati ed, eventualmente, il numero di modelli utilizzati (nel caso in cui ciò sia stato necessario per ragioni di spazio).

Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.

Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici del dichiarante.

7. L'attestazione provvisoria

Di seguito alla dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione provvisoria. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita agli atti in formato elettronico o, in copia, in formato cartaceo.

ALLEGATO A – parte seconda

Modello-tipo di certificazione e note esplicative

(riservato agli enti erogatori, ai comuni e ai centri di assistenza fiscale)



_____ (ente)

Il/la Sig... _____

ha presentato a questo ente una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della propria situazione economica

_____ ha presentato a questo ente una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del/della Sig... _____

La dichiarazione sostitutiva reca la data del _____ e l'attestazione dell'ente _____ n. _____ rilasciata in data _____.

E' stato dichiarato un nucleo familiare di n. _____ persone, composto:

_____ dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico a fini IRPEF

_____ dai seguenti soggetti, secondo le indicazioni dell'ente erogatore (indicare la tipologia dei componenti): _____

Sulla base della composizione del nucleo familiare e della situazione economica dichiarati:

a) l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, valevole per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, è pari al seguente valore (valore del Quadro H, riga H1): _____;

b) l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente è pari al seguente valore: _____ (valore del Quadro G, riga G9)

Gli indicatori sono stati calcolati secondo quanto di seguito specificato.

_____ E' stata effettuata _____ Non è stata effettuata la valutazione della situazione patrimoniale del nucleo;

il patrimonio mobiliare è stato calcolato secondo il seguente coefficiente di valutazione: _____;

il patrimonio immobiliare è stato calcolato secondo il seguente coefficiente di valutazione: _____

QUADRO E: SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Riga		
E1	REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE (=D1+D2+...D10, colonna B, + D1+D2+...D10, colonna C)	<input type="text"/>
E2	REDDITO FIGURATIVO DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=X% di C1, dove X è il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro)	<input type="text"/>
E3	DETRAZIONE PER RESIDENZA IN ABITAZIONE IN LOCAZIONE (2,5 milioni di lire; 3,5 milioni di lire qualora i componenti del nucleo non posseggano nel comune di residenza immobili ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano nel comune di residenza quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri)	<input type="text"/>
E4	TOTALE DEL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=E1+E2-E3)	<input type="text"/>

QUADRO F: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

(Quadro da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica valevole per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998)

F1	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=C1)	<input type="text"/>
F2	CONSISTENZA COMPLESSIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VALORE AI FINI ICI) (=C12+C13+...C21, colonna D)	<input type="text"/>
F3	VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998: valore ai fini ICI di tutte le quote dell'abitazione segnalata nel Quadro C, seconda tabella, colonna F della dichiarazione)	<input type="text"/>
F4	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE VALEVOLE PER GLI ASSEGNI (F2-F3)	<input type="text"/>
F5	DETRAZIONE PER MUTUI CONTRATTI (C12+C13+...C21 colonna E)	<input type="text"/>
F6	MUTUO CONTRATTO PER LA CASA DI ABITAZIONE (per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998: valore di tutte le quote del mutuo residuo dell'abitazione segnalata nel Quadro C, seconda tabella, colonna F della dichiarazione)	<input type="text"/>
F7	TOTALE DETRAZIONI VALEVOLI PER GLI ASSEGNI (F5-F6)	<input type="text"/>
F8	FRANCHIGIA (sempre 50 milioni per il calcolo ai fini degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998)	<input type="text"/>
F9	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE PER GLI ASSEGNI (=F1+F4-F7-F8; se negativo, indicare 0)	<input type="text"/>
F10	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	<input type="text" value="0,20"/>
F11	TOTALE DEL PATRIMONIO DA CONSIDERARE (=F9XF10, con approssimazione alle 1000 lire per difetto)	<input type="text" value=".000"/>

QUADRO H: VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE VALEVOLE PER GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO E DI MATERNITA'

(ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998)

H1 SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO
(E4+F11)

QUADRO F-bis: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE

(Quadro generale da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente)

F12 CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE
(=C1)

F13 CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
(VALORE AI FINI ICI)
(=C12+C13+...C21, colonna D)

F14 DETRAZIONE PER MUTUI CONTRATTI
(C12+C13+...C21 colonna E)

F15 TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE
(F13-F14)

F16 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE
(la franchigia complessiva è di 50 milioni di lire; è di 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà; individuare la franchigia da applicare al patrimonio mobiliare così: F12X50.000.000 o 70.000.000 se ricorre il caso; eliminare eventuali decimali)
(F12+F15)

F17 PATRIMONIO MOBILIARE AL NETTO DELLA FRANCHIGIA
(F12-F16; se negativo, indicare 0)

F18 COEFFICIENTE SPECIFICO STABILITO DALL'ENTE
EROGATORE PER IL PATRIMONIO MOBILIARE

F19 TOTALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DA
CONSIDERARE AI FINI ISEE
(=F17XF18; eliminare eventuali decimali)

F20 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
(la franchigia complessiva è di 50 milioni di lire; è di 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà; individuare la franchigia da applicare al patrimonio immobiliare così: F15X50.000.000 o 70.000.000 se ricorre il caso; eliminare eventuali decimali) (F12+F15)

F21 PATRIMONIO IMMOBILIARE AL NETTO DELLA FRANCHIGIA
(F15-F20; se negativo, indicare 0)

F22 COEFFICIENTE SPECIFICO STABILITO DALL'ENTE
EROGATORE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
TOTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA CONSIDERARE

F23 AI FINI ISEE
(=F21XF22; eliminare eventuali decimali)

F24 TOTALE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO DA
CONSIDERARE AI FINI ISEE .000
(=F19+F23, con approssimazione alle 1.000 lire per difetto)

QUADRO G: DETERMINAZIONE DELL'ISEE

Riga



La validità della presente certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria (24 mesi dalla data dell'attestazione provvisoria su riportata, e comunque non oltre il triennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 1999). Può essere presentata ad altri enti per l'erogazione di altre prestazioni sociali agevolate. Il richiedente esibirà, a richiesta dell'ente erogatore, la dichiarazione sostitutiva contenente l'attestazione provvisoria ed effettuerà una dichiarazione integrativa, qualora l'ente debba applicare un diverso sistema di calcolo della situazione economica del richiedente.

_____ li, _____

Ufficio

Il responsabile del procedimento

(firma)

NOTE ESPLICATIVE PER LA CERTIFICAZIONE ED ESEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO AI FINI DELLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ

1. Questioni di carattere generale

La certificazione è rilasciata, a domanda del richiedente, dall'ente erogatore la prestazione sociale agevolata, ovvero dai comuni o dai centri di assistenza fiscale, quantunque non erogino la prestazione medesima, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

E' perciò possibile che il richiedente sia in possesso di una certificazione rilasciata per una certa prestazione e che la esibisca ad un altro ente erogatore per le prestazioni agevolate di quest'ultimo. In tal caso, l'ente cui il richiedente si rivolge deve verificare se nella certificazione presentata si fa riferimento allo stesso nucleo familiare e se è stato utilizzato un identico sistema di calcolo per la valutazione del patrimonio. Diversamente, l'ente dovrà provvedere ad una nuova determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, e a rilasciare, se richiesto, una nuova certificazione. L'ente erogatore è tenuto ad utilizzare i dati presenti nella certificazione: se questi risultano insufficienti, richiederà la dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione presentata è stata effettuata e, infine, solo se anche dalla dichiarazione sostitutiva non emergono tutti gli elementi sufficienti per il nuovo calcolo dell'indicatore, richiederà una dichiarazione integrativa, relativa esclusivamente ai dati necessari per il calcolo.

Si richiama l'attenzione degli enti che erogano più prestazioni sociali agevolate sulla opportunità di utilizzare la facoltà prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1998 (nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221), in modo tale che il riferimento a nuclei familiari con diversa composizione e l'applicazione di diversi coefficienti di valutazione del patrimonio avvenga per quanto effettivamente necessario, in ragione della particolarità delle prestazioni sociali agevolate da erogare. E' infatti opportuno evitare un eccesso di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni per le prestazioni agevolate erogate da un medesimo ente e facilitare, per converso, la più ampia utilizzazione dei medesimi atti da parte dei cittadini richiedenti. Del resto, l'ente erogatore può liberamente, in ragione delle proprie esigenze, stabilire diverse soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate, pur restando identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nel modello-tipo di certificazione le operazioni di calcolo sono state rappresentate in modo tale da rendere più semplice agli interessati l'effettuazione del calcolo stesso per proprio conto, qualora intendano verificare la correttezza della procedura utilizzata.

2. Arrotondamenti dei valori della certificazione.

I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F16, F19, F20, F23 della certificazione sono arrotondati all'unità per difetto, qualora compaiano decimali; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori eliminando i decimali (es.: per 1.654,23 indicare 1.654). I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F11, F24 e G9, sono arrotondati alle 1.000 lire per difetto, qualora compaiano centinaia, decine o unità di lire; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori azzerando centinaia, decine o unità (es.: per 1.543 indicare 1.000).

3. Procedure per il calcolo della situazione economica per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, della misura dei relativi benefici e dell'eventuale ISEE.

Quando il richiedente presenta la dichiarazione per ottenere gli assegni per il nucleo familiare o di maternità, il calcolo della situazione economica del nucleo, valevole per la concessione di questi benefici, è effettuato secondo quanto indicato nei Quadri E, F ed H della certificazione; in particolare, la situazione economica del nucleo familiare è quella rappresentata nel Quadro H, riga H1. Se il comune deve procedere, sulla base della dichiarazione dell'interessato, alla determinazione *anche* dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, occorre effettuare *anche* le operazioni di calcolo previste nei Quadri F-bis e G. Questo, perché i due calcoli (per la situazione economica del nucleo valida per gli assegni per il nucleo e di maternità e per l'ISEE) sono da effettuarsi con procedura diversa: nella procedura di calcolo per gli assegni (Quadro F), infatti, occorre "scorporare" dal calcolo del patrimonio immobiliare la casa di abitazione di proprietà, mentre ai fini dell'ISEE occorre seguire il sistema ordinario. Lo "scorporo" dal patrimonio immobiliare della casa di abitazione di proprietà non incide, ovviamente, sulla detrazione di lire 2.500.000 (ovvero di 3.500.000) dal reddito, operazione che, pertanto, segue sempre la disciplina ordinaria (Quadro E).

3.1. A titolo esemplificativo, e ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge relativi alla composizione del nucleo, si rappresenta di seguito una procedura per individuare se e in che misura spetta l'assegno per il nucleo familiare. A tal fine è necessario:

ISEE INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EUQIVALENTE - DOCUMENTI ALLEGATI

- a) calcolare la situazione economica del nucleo, secondo quanto indicato nei Quadri E, F e H: il risultato di queste operazioni è il valore da riportare nel Quadro H, riga H1 della certificazione;
- b) calcolare la “soglia del diritto” e la misura del beneficio da erogare; per questo calcolo, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 65 della legge n. 448 del 1999 e del regolamento attuativo, si può procedere nel seguente modo:

H1	VALORE ANNUO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO	<input type="text"/>	(valore di H1, Quadro H)
H2	VALORE ANNUO DELLA SITUAZ. ECONOMICA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL NUCLEO BASE (art. 65, con rivalutazione ISTAT)	<input type="text"/>	(36.000.000 per il 1999)
H3	BENEFICIO MENSILE (art. 65, con rivalutazione ISTAT)	<input type="text"/>	(200.000 per il 1999)
H4	PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA DEL NUCLEO BASE	<input type="text" value="2,85"/>	

Individuazione dei parametri correttivi:

H5.1	Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare = 2,46 se il nucleo è formato da quattro componenti = 2,85 se il nucleo è formato da cinque componenti = 3,20 se il nucleo è formato da sei componenti = 3,55 se il nucleo è formato da sette componenti = 3,90 se il nucleo è formato da otto componenti maggiorazione di +0,35 per ogni ulteriore componente	<input type="text"/>
H5.2	- in caso di assenza di un genitore e presenza di figli minori (=0,2)	<input type="text"/>
H5.3	- per ogni componente con handicap o con invalidità superiore al 66% (=0,5%)	<input type="text"/>
H5.4	- per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa (=0,2)	<input type="text"/>
H5.5	TOTALE PARAMETRI CORRETTIVI (sommare i valori di tutti i parametri da H5.1 a H5.4)	<input type="text"/>
H6	VALORE ANNUO DI LEGGE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO RIPARAMETRATA (H5.5/H4 arrotondamento al centesimo x H2)	<input type="text"/>

SE IL VALORE DI H1 NON E' SUPERIORE AL VALORE DI H6, IL BENEFICIO PUO' ESSERE CONCESSO.

PER LA SUA MISURA SI PROCEDE COME DI SEGUITO:

VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI LEGGE PREVISTA

H7 PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO NELLA MISURA
INTERA

$H6 - (2 \times H3 \times 13)$

BENEFICIO MENSILE (PER 13 MENSILITA' - DA CORRISPONDERE

PER IL PERIODO DI GODIMENTO DEL BENEFICIO):

H8 INDICARE IL VALORE DI H3, SE IL VALORE DI H1 E'
UGUALE O INFERIORE AL VALORE DI H7

H9 INDICARE IL VALORE $\frac{1}{2} \times (H6 - H1) \times \frac{1}{13}$ SE IL
VALORE DI H1 E' SUPERIORE AL VALORE DI H7

La suddetta procedura va completata con l'indicazione del periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio.

3.2. Utilizzando un sistema analogo a quello indicato al punto 3.1., con i necessari adattamenti derivanti dalla diversa disciplina di legge sui requisiti economici, sul periodo del beneficio e sulla misura dello stesso, si può procedere ad individuare se e in che misura spetta l'assegno di maternità, tenendo conto che:

- a) per l'assegno di maternità il beneficio complessivo è relativo, nel massimo, a cinque mesi;
- b) per lo stesso periodo in cui l'assegno è concesso, occorre verificare, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessata, se sussistono indennità corrisposte da enti previdenziali per la nascita del figlio; detta cifra dovrà essere detratta dal beneficio che teoricamente può essere concesso in relazione al periodo considerato.

ALLEGATO B

Caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione; modalità per lo scambio dei dati in formato elettronico.



1. MODALITA' PER LO SCAMBIO DEI DATI IN FORMATO ELETTRONICO

Gli enti autorizzati ad accettare le dichiarazioni sostitutive e che rilasciano l'attestazione provvisoria sono tenuti a:

- controllare la leggibilità, la completezza, la correttezza formale dei dati riportati nell'Allegato-A parte prima;
- garantire la disponibilità dei dati trattati agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano richiesta.

Gli enti che rilasciano l'attestazione provvisoria e quelli che rilasciano la certificazione di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 possono utilizzare strumenti informatici per:

- acquisire e memorizzare i dati delle dichiarazioni sostitutive, riportati nel dell'Allegato A parte prima
- calcolare e memorizzare i dati della certificazione, previsti dell'Allegato A parte seconda.

Gli enti che si avvalgono di strumenti informatici sono tenuti a garantire:

- a) l'aderenza dei dati acquisiti rispetto a quanto contenuto nei modelli cartacei delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati
- b) la disponibilità dei dati acquisiti agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano richiesta, secondo i formati e le modalità di seguito descritte.

Lo scambio di informazioni con le amministrazioni e gli enti centrali dello Stato (Ministero delle finanze, ecc.) avviene attraverso la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Tra gli enti locali e/o enti e amministrazioni non a carattere nazionali, lo scambio può avvenire anche tramite altre eventuali reti presenti sul territorio.

Considerata la riservatezza delle informazioni se lo scambio avviene tramite internet o altre reti, diverse dalla Rete unitaria, devono essere assicurati meccanismi di protezione basati sul protocollo Secure Sockets Layer (SSL V3.0 e successivi) approvati dall'Autorità.

I dati sono organizzati in file, per le dichiarazioni sostitutive secondo quanto indicato al punto 2 del presente allegato, e per i certificati secondo quanto indicato al punto 3 del presente allegato. La trasmissione dei file avviene, di norma, tramite protocollo FTP, salvo diverso accordo accettato da entrambe le parti coinvolte in uno scambio.

I dati delle dichiarazioni ed i certificati sono scambiati utilizzando il formato ASCII-ANSI, con campi a lunghezza fissa, secondo i tracciati riportati nel seguito dell'allegato.

Ogni posizione corrisponde ad un byte.

Tutti gli importi della dichiarazione sono espressi in migliaia di lire e sono interi positivi di 7 posizioni. Gli importi della certificazione sono, invece, espressi in lire e sono interi di 10 posizioni.

Le date sono di 8 posizioni nel formato: AAAAMMGG.

I campi logici sono di una posizione e contengono:

- il valore "0" (con il significato di "falso" ovvero "no")
- il valore "1" (con il significato di "vero" ovvero "sì").

I campi di tipo "percentuale" e quelli di tipo "parametro" sono in formato numerico di 5 posizioni, di cui due cifre decimali.

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ciascuna dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare si compone di:

- 1 record tipo *Dichiarazione*, memorizzato nel file *Dichiarazioni*;
- 1 o più record di tipo *Componente nucleo*, uno per ciascun soggetto compreso nel nucleo familiare, memorizzati nel file *Componenti*;
- 0 o più record di tipo *Intermediazione finanziaria*, uno per ciascun rapporto di intermediazione finanziaria di ciascuno dei soggetti che compongono il nucleo familiare, memorizzati nel file *Intermediari*;

ISEE INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EUQUIVALENTE - DOCUMENTI ALLEGATI

- 0 o più record di tipo *Patrimonio immobiliare*, uno per ciascun tipo di proprietà posseduta da ciascun soggetto del nucleo familiare, memorizzati nel file *Immobili*;
-
- 0 o più record di tipo *Reddito*, uno per ciascun soggetto compreso nel nucleo familiare che percepisce reddito, memorizzati nel file *Redditi*.

Le dichiarazioni possono essere scambiate in lotti.

*Per ogni lotto di dichiarazioni inviate deve essere trasmesso un record di testata, con il tracciato di seguito indicato (file *Trasmissione*) che riepiloga il numero di record inviati per ciascun tipo di file: Dichiarazioni, Componenti, Intermediari, Immobili, Redditi ed eventualmente Certificati.*

*Se, a fronte delle dichiarazioni ricevute, l'Ente ha anche rilasciato certificati, nello stesso lotto di trasmissione si può inviare il file *Certificati*, contenente i dati di calcolo che corrispondono alle dichiarazioni (vedi tracciato Allegato B - parte seconda) trasmesse nel lotto.*

Non è opportuno che nello stesso lotto siano inviati record relativi a certificati per i quali non si trasmette la relativa dichiarazione.

File Trasmissione

Tracciato record				
<i>Trasmissione dichiarazioni</i>				
Molteplicità: deve essere presente un solo record per ogni lotto di dichiarazioni inviate dall'Ente				

Cod. campo	Nome campo	Formato	L ₁	O ₂	Note
R0.01	Denominazione ENTE	Alfanum	60	O	Individua l'Ente che riceve la dichiarazione e fornisce l'attestazione provvisoria
R0.02	Dichiarazioni trasmesse	Numerico	6	O	Indica il numero di dichiarazioni sostitutive trasmesse; deve corrispondere al numero di record trasmessi nel file "dichiarazioni"
R0.03	Componenti	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "componenti"
R0.04	Intermediari	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Intermediari"
R0.05	Immobili	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Immobili"
R0.06	Redditi	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Redditi"
R0.07	Certificati	Numerico	6	O	Indica il numero di record trasmessi nel file "Certificati".

La trasmissione non è considerata valida se non è presente questo record e se i dati in esso riportati non corrispondono al numero di record contenuti negli altri file trasmessi nello stesso lotto.

1 Indica la lunghezza del campo

2 Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

File Dichiarazioni

Tracciato record
<i>Dichiarazione</i>
Molteplicità: deve essere presente un record tipo <i>Dichiarazione</i> per ciascuna dichiarazione considerata

Cod. campo	Nome campo	Formato	L₁	O₂	Note
R1.01	Ente ricevente	Carattere	60	O	Individua l'Ente che riceve la dichiarazione e fornisce l'attestazione provvisoria
R1.02	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Il numero di protocollo/pratica che l'ente assegna alla dichiarazione ricevuta, nello spazio riservato alla attestazione provvisoria
R1.03	Data presentazione dichiarazione	Data	8	O	Data di presentazione della dichiarazione, corrispondente alla data di assegnazione del numero di pratica
R1.04	Luogo di presentazione	Carattere	35	O	Denominazione del comune
R1.05	Addetto	Carattere	45	F	Nominativo dell'addetto che rilascia l'attestazione
R1.06	Ufficio	Carattere	45	F	Ufficio di appartenenza dell'addetto che rilascia l'attestazione provvisoria
R1.07	Modelli	Numerico	1	O	Numero modelli di cui si compone la dichiarazione
R1.08.1	Quadro A	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro A, Allegato A – parte prima; il campo deve contenere il valore “1”, perché la dichiarazione sia valida
R1.08.2	Quadro B	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro B, Allegato A – parte prima; il campo deve contenere il valore “1”, perché la dichiarazione sia valida
R1.08.3	Quadro C – patrimonio mobiliare	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro C – patrimonio mobiliare, Allegato A – parte prima;
R1.08.4	Quadro C – patrimonio immobiliare	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro C – patrimonio immobiliare, Allegato A – parte prima;
R1.08.5	Quadro D	Logico	1	O	Dichiarazione circa la compilazione del Quadro D, Allegato A – parte prima;
R1.09	Annotazione	Alfanum	200	F	Annotazioni dell'ufficio
R1.10	Data sottoscrizione	Data	8	F	Data di sottoscrizione della dichiarazione
R1.11	Luogo di sottoscrizione	Carattere	35	F	Denominazione del comune
R1.12	Cognome	Carattere	30	O	Cognome del Richiedente
R1.13	Nome	Carattere	25	O	Nome del Richiedente
R1.14	Codice Comune di nascita	Alfanum	4	★	Codice catastale del comune di nascita, se nato in Italia

1 Indica la lunghezza del campo

2 Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

R1.15	Comune di nascita	Carattere	35	*	Denominazione del comune, se nato in Italia
R1.16	Provincia di nascita	Alfanum	3	*	Codice provincia, se nato in Italia
R1.17	Stato estero di nascita	Carattere	35	*	Denominazione dello stato estero, se nato all'estero
R1.18	Data di nascita	Data	8	O	
R1.19	Telefono	Numerico	12	F	
R1.20	Codice Comune di residenza	Alfanum	4	O	Codice catastale
R1.21	Comune di residenza	Carattere	35	F	Denominazione del comune
R1.22	Provincia di residenza	Alfanum	3	F	Codice provincia
R1.23	Indirizzo e numero civico	Alfanum	50	O	
R1.24	CAP	Numerico	5	O	Codice avviamento postale
R1.25	Codice fiscale richiedente	Alfanum	16	O	Riferimento al codice fiscale del richiedente, riportato in una delle righe del quadro B dell'Allegato A – parte prima
R1.26	Numero soggetti con Handicap	Numerico	2	O	Riferimento riga B11 dell'Allegato A - parte prima. Il campo deve avere come valore di default il valore R1.26=0
R1.27	Numero figli minori	Numerico	2	O	Riferimento riga B12 dell'Allegato A - parte prima. Il campo deve avere come valore di default il valore R1.27=0
R1.28	Presenza entrambi i genitori	Logico	1	O	Riferimento riga B13 dell'Allegato A - parte prima
R1.29	Attività lavorativa di entrambi i genitori	Logico	1	O	Riferimento riga B14 dell'Allegato A - parte prima
R1.30	Residenza in abitazione in locazione	Logico	1	O	Riferimento riga B15 dell'Allegato A - parte prima
R1.31	Immobili ad uso abitativo nel comune di residenza	Logico	1	O	Riferimento riga B16 dell'Allegato A - parte prima. Il campo contiene il valore "1" se è stato barrato il riquadro alla riga B16, altrimenti deve contenere il valore "0"
R1.32	Immobili dati in uso gratuito nel comune di residenza	Logico	1	O	Riferimento riga B17 dell'Allegato A - parte prima. Il campo può contenere il valore "1" solo se è stato barrato il riquadro alla riga B16, altrimenti deve contenere il valore "0"
R1.33	Categoria catastale abitazione	Alfanum	4	F	Riferimento riga C22 dell'Allegato A - parte prima. Il campo deve essere pre-impostato con il valore "bbbb". Il valore del campo deve essere diverso da "bbbb" se il nucleo risiede in abitazione propria, ovvero se R4.07=1 per almeno un record del file <i>Immobili</i> con R4.01=R1.02.

★ Se il richiedente è nato in Italia è obbligatorio che siano compilati i tre campi R1.14 - R1.15 - R1.16, se invece il richiedente è nato all'estero deve essere compilato solo il campo R1.17.

R1.34	Patrimonio Mobiliare	Importo	7	O	Riferimento all'importo di riga C1 dell'Allegato A – parte prima; Il valore del campo è troncato alle decine di milioni, pertanto le ultime quattro cifre del campo devono essere "0".
R1.35	Numero componenti	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file <i>Componenti</i> per i quali è valida la condizione R2.01=R1.02
R1.36	Numero intermediari	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file <i>Intermediari</i> per i quali è valida la condizione R3.01=R1.02
R1.37	Numero immobili	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file <i>Immobili</i> per i quali è valida la condizione R4.01=R1.02
R1.38	Numero Redditi	Numerico	2	O	Campo di servizio; deve contenere il numero di record presenti nel file <i>Redditi</i> per i quali è valida la condizione R5.01=R1.02
R1.39	Sottoscrizione per incapace o tutelato	Logico	1	O	Indica se il soggetto dichiarante è diverso dal richiedente, nei casi previsti dall'articolo 8 legge 9 gennaio 1968, n.15. Per default il campo è impostato a falso, ovvero R1.39=0 Nel caso in cui il campo contiene il valore R1.39=1 i campi seguenti, da R1.40 fino ad R1.52, devono essere compilati
R1.40	Cognome sottoscrittore	Carattere	30	F	Cognome del sottoscrittore
R1.41	Nome sottoscrittore	Carattere	25	F	Nome del sottoscrittore
R1.42	Codice Comune di nascita sottoscrittore	Alfanum	4	F	Codice catastale del comune di nascita, se nato in Italia
R1.43	Comune di nascita sottoscrittore	Carattere	35	F	Denominazione del comune, se nato in Italia
R1.44	Provincia di nascita sottoscrittore	Alfanum	3	F	Codice provincia, se nato in Italia
R1.45	Stato estero di nascita sottoscrittore	Carattere	35	F	Denominazione dello stato estero, se nato all'estero
R1.46	Data di nascita sottoscrittore	Data	8	F	
R1.47	Telefono sottoscrittore	Numerico	12	F	
R1.48	Codice Comune di residenza sottoscrittore	Alfanum	4	F	Codice catastale
R1.49	Comune di residenza sottoscrittore	Carattere	35	F	Denominazione del comune
R1.50	Provincia di residenza sottoscrittore	Alfanum	3	F	Codice provincia
R1.51	Indirizzo e numero civico sottoscrittore	Alfanum	50	F	
R1.52	CAP sottoscrittore	Numerico	5	F	Codice avviamento postale

I campi da R1.01 a R1.06 si riferiscono alla attestazione provvisoria dell'Allegato A- parte prima.

La dichiarazione non è considerata valida se i campi R1.01 R1.02 ed R1.03 non sono compilati.

I campi da R1.12 ad R1.24 si riferiscono al Quadro A dell'Allegato A – parte prima.

Nel campo R1.25 va riportato il codice del soggetto richiedente, individuato in una delle righe del quadro B dell'Allegato A – parte prima.

I campi da R1.26 fino a R1.32 fanno riferimento alle informazioni generali sul nucleo familiare riportate nel quadro B nelle righe dalla B11 alla B17 sempre dell'Allegato A – parte prima.

Il campo R1.33 fa riferimento alla categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo, di cui alla riga C22 del quadro C dell'Allegato A – parte prima.

Il campo R1.34 fa riferimento alla consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo, di cui alla riga C1 del quadro C dell'Allegato A – parte prima.

I campi da R1.35 ad R1.38 sono campi di controllo sulla integrità della dichiarazione trasmessa, devono essere gestiti dai programmi che elaborano le dichiarazioni in trasmissione ed in ricezione.

Il campo R1.39 evidenzia la situazione in cui il soggetto dichiarante, ovvero chi sottoscrive la dichiarazione, è diverso dal richiedente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n.15 (dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci). Per default il campo è impostato a falso, ovvero R1.39=0

Nel caso in cui il campo contiene il valore R1.39=1 i campi R1.40 fino ad R1.52 devono essere compilati con le generalità e la residenza del soggetto firmatario.

File Componenti

Tracciato record Componente Nucleo Familiare					
Molteplicità: sono possibili da 1 ad n record tipo <i>Componenti</i> per ciascuna dichiarazione; deve essere riportato un record per ciascuno dei soggetti che costituiscono il nucleo familiare.					
Cod. campo	Nome campo	Formato	L ₁	O ₂	Note
R2.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R2.02	Numero progressivo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.03	Codice fiscale	Alfanum	16	O	Riferimento alla colonna B del Quadro B Allegato A- parte prima; Il codice fiscale è di norma obbligatorio, salvo i casi previsti nelle istruzioni dell'allegato A parte prima.
R2.04	Cognome	Carattere	30	O	Riferimento alla colonna C del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.05	Nome	Carattere	25	O	Riferimento alla colonna C del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.06	Data nascita	Data	8	O	Riferimento alla colonna D del Quadro B Allegato A- parte prima
R2.07	Codice USL	Alfanum	6	F	Riferimento alla colonna E del Quadro B Allegato A- parte prima

Il campo R2.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R2.02 fino a R2.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro B nelle righe dalla B1 alla B11 dell'Allegato A – parte prima.

Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

1 Indica la lunghezza del campo

2 Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

File Intermediari

Tracciato record					
Intermediazione finanziaria					
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo <i>Intermediazione</i> per ciascuna dichiarazione; deve essere riportato un record per ciascun rapporto di intermediazione finanziaria per ciascuno dei soggetti del nucleo familiare che concorre alla formazione della consistenza del patrimonio mobiliare					
Cod. campo	Nome campo	Formato	L ₁	O ₂	Note
R3.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R3.02	Progressivo soggetto del Nucleo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del primo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima
R3.03	Codice intermediario	Alfanum	10	O	Riferimento alla colonna B del primo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima
R3.04	Tipologia Intermediario	Carattere	150	O	Riferimento alla colonna C del primo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima.

Il campo R3.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R3.02 fino a R3.04 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro C nelle righe dalla C2 alla C11 dell'Allegato A – parte prima.

Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

File Immobili

Tracciato record					
Patrimonio immobiliare					
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo <i>Immobili</i> per ciascuna dichiarazione; deve essere presente un record per ciascun tipo di proprietà posseduta da ciascun soggetto del nucleo familiare					
Cod. campo	Nome campo	Formato	L ₁	O ₂	Note
R4.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R4.02	Progressivo soggetto del Nucleo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima
R4.03	Tipo Patrimonio	Carattere	2	O	Riferimento alla colonna B del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima; il campo può contenere i valori: F= fabbricati, TE= terreni edificabili, TA=Terreni agricoli
R4.04	Quota di proprietà	%	5	O	Riferimento alla colonna C del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima; deve essere R4.04 > 0
R4.05	Valore ICI	Importo	7	O	Riferimento alla colonna D del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima; deve essere R4.05 > 0
R4.06	Mutuo residuo	Importo	7	F	Riferimento alla colonna E del secondo riquadro del

1 Indica la lunghezza del campo

2 Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

					Quadro C Allegato A- parte prima
R4.07	Residenza nucleo	Logico	1	O	Riferimento alla colonna F del secondo riquadro del Quadro C Allegato A- parte prima. Il campo contiene il valore "1" se è stato barrato il riquadro nella colonna F, altrimenti deve contenere il valore "0"

Il campo R4.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R4.02 fino a R4.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro C nelle righe dalla C12 alla C21 dell'Allegato A – parte prima.

Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

File Redditi

Tracciato record					
<i>Reddito</i>					
Molteplicità: sono possibili da 0 ad n record tipo <i>Reddito</i> per ciascuna dichiarazione;					
deve essere presente un record per ciascun soggetto del nucleo familiare che percepisce reddito					

Cod. campo	Nome campo	Formato	L ₁	O ₂	Note
R5.01	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Valore riportato nel campo R1.02
R5.02	Progressivo soggetto del Nucleo	Numerico	2	O	Riferimento alla colonna A del Quadro D Allegato A- parte prima
R5.03	Reddito IRPEF	Importo	7	F	Riferimento alla colonna B del Quadro D Allegato A- parte prima;
R5.04	Proventi agrari	Importo	7	F	Riferimento alla colonna C del Quadro D Allegato A- parte prima;

Il campo R5.01 deve contenere l'identificativo della dichiarazione riportato nel campo R1.02 del record corrispondente alla dichiarazione in questione.

I campi da R5.02 fino a R5.07 fanno riferimento alle informazioni sui componenti del nucleo familiare riportate nel quadro C nelle righe dalla C12 alla C21 dell'Allegato A – parte prima.

Ad ognuna di tali righe corrisponde un record di questo file.

In ogni record deve essere rispettata la condizione: R5.03+R5.04 > 0

1 Indica la lunghezza del campo

2 Indica se il campo è o meno facoltativo: O= obbligatorio; F=facoltativo.

3. CERTIFICAZIONE

Il file *certificati* può essere ricavato a partire dai dati presenti nei file di cui si compone la dichiarazione, dati a cui si fa riferimento nella colonna "Note". L'archiviazione e la trasmissione del solo file *Certificati* non è significativa se non è associata, o associabile, ai dati delle *Dichiarazioni* alle quali sono riferiti i certificati. In particolare, è indispensabile conoscere, per ciascun certificato, almeno quanto contenuto nel record *Dichiarazioni* e nei corrispondenti record dei file *Componenti e Intermediari*.

File Certificati

Tracciato record					
Certificazione					
Molteplicità: deve essere presente un record per ciascun certificato (rilasciato o richiesto)					
Cod. campo	Nome campo	Formato	L ₁	O ₂	Note
R6.01	Ente certificato	Alfanum	60	O	Individua l'Ente che riceve la richiesta per il calcolo dell'ISE e/o dell'ISEE e che rilascia il certificato
R6.02	Ufficio rilascio	Alfanum	45		Individua l'ufficio che ha rilasciato il certificato
R6.03	Data rilascio	Data	8	O	Individua la data in cui è stato rilasciato il certificato
R6.04	Ente attestazione	Alfanum	60	O	Individua l'Ente che ha rilasciato l'attestazione provvisoria
R6.05	Identificativo dichiarazione	Alfanum	32	O	Il numero di protocollo/pratica assegnato alla dichiarazione dall'ente che ha rilasciato l'attestazione provvisoria
R6.06	Data dichiarazione	Data	8	F	Data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva (vedi campo R1.10)
R6.07	Data attestazione	Data	8	O	Data dell'attestazione provvisoria (vedi campo R1.03)
R6.08	Cognome richiedente	Carattere	25	O	Cognome del Richiedente, come da quadro A della dichiarazione
R6.09	Nome richiedente	Carattere	20	O	Nome del Richiedente, come da quadro A della dichiarazione
R6.10	Codice fiscale richiedente	Alfanum	16	O	Individua il soggetto Richiedente al quale si riferisce la Dichiarazione sostitutiva R6.11=R1.25
R6.11	Componenti nucleo	Numerico	2	O	Numero dei componenti il nucleo familiare considerato ai fini del calcolo ISEE
R6.12	Composizione nucleo	Logico	1	O	Indica se è stata considerato o meno il nucleo base; Il campo è impostato con il valore di default R6.12=0. R6.12 = 0 se si fa riferimento al nucleo costituito da richiedente, famiglia anagrafica e soggetti a carico IRPEF; R6.12= 1 se si fa riferimento ad un nucleo di diversa composizione, in tal caso l'ente deve specificare il tipo di componenti considerati nel campo R6.13
R6.13	Nota	Alfanum	200	F	Campo che descrive il tipo di soggetti aggiuntivi considerati nella valutazione dell'ISEE; il campo deve essere compilato se R6.12=1
R6.14	ISE Assegni	Importo	10	O	Riferimento al valore riportato alla riga H1 del Quadro H, Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come: R6.14 = R6.21+R6.28
R6.15	ISEE	Importo	10	O	Riferimento al valore riportato alla riga G9 del Quadro G, Allegato A- parte seconda

1 Indica la lunghezza del campo

2 Indica se il campo è o meno facoltativo o se è calcolo a partire da altri campi:

O=obbligatorio; F=facoltativo; C=calcolato

					Il valore del campo è determinato come: $R6.15 = R6.37 / R6.42$
R6.16	Valutazione patrimonio	Logico	1	O	Indica se, nel calcolo dell'ISEE è stata o meno effettuata la valutazione del patrimonio
R6.17	Reddito complessivo nucleo	Importo	10	O	Riferimento al valore riportato nella riga E1 del Quadro E Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come: $R6.17 = \text{Somma dei valori } R5.03*1000 + R5.04*1000$, nel file <i>Redditi</i> , per tutti i record con campo $R5.01=R6.05$
R6.18	Valore rendimento	%	5	O	Valore della percentuale applicata nel calcolo del reddito figurativo del patrimonio mobiliare
R6.19	Reddito figurativo patrimonio mobiliare	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga E2 del Quadro E Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è calcolato come: $R6.19 = (R1.34 * 1000) * R6.18 / 100$
R6.20	Detrazione residenza in abitazione di locazione	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga E3 del Quadro E Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: $R6.20 = 0$ se $R1.30 = 0$ $R6.20 = 2.500.000$ se $R1.30 = 1$ AND $R1.31 = 1$ AND $R1.32 = 0$ $R6.20 = 3.500.000$ se $R1.30 = 1$ AND $R1.31 = 0$ AND $R1.32 = 0$ $R6.20 = 3.500.000$ se $R1.30 = 1$ AND $R1.31 = 1$ AND $R1.32 = 1$
R6.21	Reddito totale	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga E4 del Quadro E Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: $R6.21 = R6.17 + R6.19 - R6.20$
R6.22	Patrimonio Mobiliare	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F1 del Quadro F e/o nella riga F12 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: $R6.22 = R1.34 * 1000$
R6.23	Patrimonio Immobiliare	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F2 del Quadro F e/o nella riga F13 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: $R6.23 = \text{Somma dei valori } R4.05*1000$, nel file <i>Immobili</i> , per tutti i record con campo $R4.01=R6.05$
R6.24	Valore ICI casa di abitazione	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F3 del Quadro F Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: $R6.24 = \text{Somma dei valori } R4.05*1000$, nel file <i>Immobili</i> , per tutti i record con campo $R4.01=R6.05$ AND $R4.07 = 1$
R6.25	Detrazione mutui assegni	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F7 del Quadro F Allegato A- parte seconda; nel campo è riportata la somma dei mutui che non gravano sulla prima casa; Il valore del campo è determinato come: $R6.25 = \text{Somma dei valori } R4.06*1000$, nel file <i>Immobili</i> , per tutti i record con campo $R4.01=R6.05$ AND $R4.07 = 0$
R6.26	Franchigia assegni	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F8 del Quadro F Allegato A- parte seconda.
R6.27	Coefficiente valutazione assegni	Parametro	5	O	Riferimento al valore riportato nella riga F10 del Quadro F Allegato A- parte seconda.
R6.28	Patrimonio assegni	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F11 del Quadro F Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come: $R6.28 = [(R6.22 + R6.23 - R6.24 - R6.25 - R6.26) * R6.27]$; se il valore così determinato è negativo, si assume $R6.28 = 0$
R6.29	Detrazione mutui ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F14 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è determinato come: $R6.29 = \text{Somma dei valori } R4.06*1000$, nel file <i>Immobili</i> , per tutti i record con campo $R4.01=R6.05$

R6.30	Franchigia patrimonio mobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F16 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda Il valore del campo è determinato come segue: se per almeno un record nel file <i>Immobili</i> con campo R4.01=R6.05 risulta R4.07 =1, cioè il nucleo risiede in casa di proprietà, si pone X=70000000; in caso contrario si pone X=50000000 $R6.30 = (R6.22 * X) / (R6.22 + R6.23 - R6.29)$; dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali
R6.31	Coefficiente patrimonio mobiliare ISEE	Parametro	5	O	Riferimento al valore riportato nella riga F18 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Deve essere soddisfatta la condizione che: $R6.31 \leq 0,20$
R6.32	Patrimonio mobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F19 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come segue: $R6.32 = (R6.22 - R6.30) * R6.31$; dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali. Se l'importo così calcolato è negativo si assume $R6.32 = 0$
R6.33	Franchigia patrimonio immobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F20 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come segue: se per almeno un record nel file <i>Immobili</i> con campo R4.01=R6.05 risulta R4.07 =1, cioè il nucleo risiede in casa di proprietà, si pone X=70000000; in caso contrario si pone X=50000000 $R6.33 = (R6.23 - R6.29) * X / (R6.22 + R6.23 - R6.29)$; dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali
R6.34	Coefficiente patrimonio immobiliare ISEE	Parametro	5	O	Riferimento al valore riportato nella riga F22 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Deve essere soddisfatta la condizione che: $R6.34 \leq 0,20$
R6.35	Patrimonio immobiliare ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F23 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è determinato come segue: $R6.35 = (R6.23 - R6.29 - R6.33) * R6.34$; dal risultato dell'operazione occorre eliminare eventuali cifre decimali. Se l'importo così calcolato è negativo si assume $R6.35 = 0$
R6.36	Patrimonio a fine ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga F24 del Quadro F-bis Allegato A- parte seconda. Il valore del campo è calcolato come: Se $R6.16 = 0$ allora $R6.36 = 0$ Altrimenti $R6.36 = R6.32 + R6.35$
R6.37	Totale base ISEE	Importo	10	C	Riferimento al valore riportato nella riga G3 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: $R6.37 = R6.21 + R6.36$
R6.38	Composizione nucleo familiare	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G4 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: $R6.38 = 1$ se $R6.11 = 1$ $R6.38 = 1,57$ se $R6.11 = 2$ $R6.38 = 2,04$ se $R6.11 = 3$ $R6.38 = 2,46$ se $R6.11 = 4$ $R6.38 = 2,85$ se $R6.11 = 5$ $R6.38 = 2,85 + 0,35 * (R6.11 - 5)$ se $R6.11 > 5$
R6.39	Assenza genitore con minori	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G5 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come:

					R6.39=0,2 se R1.27>0 AND R1.28=0
R6.40	Handicap	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G6 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: $R6.40=0,5*R1.26$
R6.41	Lavoro genitori con minori	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G7 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il campo contiene il valore: $R6.41=0,2$ se R1.27>0 AND R1.29=1
R6.42	Totale parametri applicati	Parametro	5	C	Riferimento al valore riportato nella riga G8 del Quadro G Allegato A- parte seconda; Il valore del campo è calcolato come: $R6.42= R6.38 +R6.39+R6.40+R6.41$
R6.43	Presentazione per incapace o tutelato	Logico	1	O	Indica se la dichiarazione sulla situazione economica del nucleo familiare è stata presentata da un soggetto diverso dal richiedente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1968, n.15 (dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci). Per default il campo è impostato a falso, ovvero $R6.43=0$ Nel caso in cui il campo contiene il valore $R6.43=1$ i seguenti campi R6.44 ed R6.45 devono essere compilati
R6.44	Cognome sottoscrittore	Carattere	25	O	Cognome di chi ha sottoscritto la dichiarazione e che presenta la richiesta di certificazione
R6.45	Nome sottoscrittore	Carattere	20	O	Nome di chi ha sottoscritto la dichiarazione che presenta la richiesta di certificazione

I campi da R6.29 a R6.36 si riferiscono al quadro F-bis. Il quadro F-bis, quando non è richiesta la valutazione del patrimonio da parte dell'ente erogatore, può anche non essere compilato; nel qual caso il campo R6.16 assume il valore falso (ovvero $R6.16=0$). Se $R6.16=0$ tutti i campi da R6.29 a R6.35 non sono considerati significativi ed il campo R6.36 deve essere impostato a zero ($R6.36=0$)

DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2000, N. 130**DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109, IN MATERIA DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. (GU N. 118 DEL 23-5-2000)**

(omissis)

Art. 1.**Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalit  di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilit , le autorit  e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1998, n. 90.

- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 59, comma 53, e' il seguente: "53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o pi  decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive."

Note alle premesse:

- Il testo dell'articolo 5 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento."
- Il testo dell'articolo 76 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."
- Il testo dell'articolo 87 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica."
- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione."
- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Lo Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici."
- Il testo dell'articolo 128 della Costituzione italiana e' il seguente: "Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni."
- Il testo dell'articolo 59, comma 51, della citata legge n. 449 del 1997, e' il seguente: "51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1o luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonche' di modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare i vari elementi reddituali e

patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676; b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza; c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli; d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate; e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni; f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari."

- Il testo dell'articolo 59, comma 52, della citata legge n. 449 del 1997, è il seguente: "52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto."

- Per il testo dell'articolo 59, comma 53 della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note al titolo.

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. Il testo dell'articolo 8 è il seguente:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,

nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno."

Nota all'art. 1:

Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate).

- 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì deferire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'INPS predisporre e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, diconcerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza."

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.).

- 1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

- 2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
- 4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
- 5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
- 6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 433 del codice civile e' il seguente: "Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."

Il testo dell'articolo 438, primo comma, del codice civile e' il seguente: "Art. 438 (Misura degli alimenti). - Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento."

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva

l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente puo' essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che e' considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori).

- 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dall'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

- 2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.

- 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente puo' essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che e' considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

- 2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unite sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

- 3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati."

- Per il testo dell'articolo 59, comma 52 della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.

- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, recante "Norme sul diritto agli studi universitari" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291. Il testo dell'articolo 4 e' il seguente: "Art. 4 (Uniformita' di trattamento).

- 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare; b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 3; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

- 2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso."

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 3, comma 3, e' il seguente: "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo

e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorit  nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."

Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992, e' il seguente: "Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolt , alla necessit  dell'intervento assistenziale permanente e alla capacit  complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unit  sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unit  sanitarie locali."

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda in note alle premesse.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 3-septies e' il seguente: "Art. 3-septies (Integrazione socio-sanitaria). - 1. Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attivit  atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuit  tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 2. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivit  finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le attivit  del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilit  o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. 3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanit  e del Ministro per la solidariet  sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unit  sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario. 4. Le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensit  della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilit  o disabilit  conseguenti a patologie cronico-degenerative. 5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalit  individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche' dai progettiobiettivo nazionali e regionali. 6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. 7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanit , il Ministro per la solidariet  sociale e il Ministro per la funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi socio-sanitari. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalit  mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire La gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari."

Art. 4.**Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109**

1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto".
5. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' soppresso.
6. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione".
7. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei

contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati".

Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica).

- 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

- 2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

- 3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. L'INPS, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'INPS fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla Presidenza medesima.

- 4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

- 5. Soppresso.

- 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'INPS e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione.

- 7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la

veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

- 8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa."

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa."

- Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.

- Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999

Art. 5.

Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di sistema informativo

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente).
 - 1. L'ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.
 - 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4,

comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.

- 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda".

Note all'art. 5:

Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.

Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo 3.

Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'articolo 4.

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Coordinamento istituzionale e monitoraggio".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo le parole: "A tal fine" sono aggiunte le seguenti: "l'INPS".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica".

Note all'art. 6:

Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5 (Coordinamento istituzionale e monitoraggio). -

- 1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS, le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attivita' di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalita' applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.

- 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'INPS, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica."

Art. 7.

Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di trattamento dei dati personali

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Trattamento dei dati).

- 1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

- 2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.

- 3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.

- 4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonche' di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.

- 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito".

Note all'art. 7:

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 15 e' il seguente: "Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante. 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.".

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113.

Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo 6.

Art. 8.

Modificazioni alla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse.
2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato".
3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella".
4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella".

Note all'art. 8:

Il testo della tabella 1, parte I, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Tabella 1 (Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale) - Parte I. -

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo 2 si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato

sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti pievidenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato."

Il testo della tabella 1, parte II, lettera a), del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella."

Il testo della tabella 1, parte II, lettera b), del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:

"b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella."

Il testo della tabella 2, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:

"Tabella 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
primo.....	1,00
secondo.....	1,57
terzo	2,04
quarto	2,46
quinto	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico

permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa."

Art. 9.

Modificazioni alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore".

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 maggio 2000

Tabella 1
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.


Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.

Nota alla tabella 2:

- Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il seguente:

"3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita".



LEGGE 8 novembre 2000, n. 328**LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. (GU N. 265 DEL 13-11-2000)****Capo I
PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI****Art. 1.
(Principi generali e finalità)**

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Note all'art. 1 (omissis)

Art. 2.
(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita'. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate.

Note all'art. 2 (omissis)

Art. 3.
(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche' le aziende unita' sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Note all'art. 3 (omissis)

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Nota all'art. 4 (omissis)

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di

verifiche che tengano conto della qualita' e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al comma 3, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Nota all'art. 5 (omissis)

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6. **(Funzioni dei comuni)**

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalita' stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalita' stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Note all'art. 6 (omissis)

Art. 7. (Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Note all'art. 7 (omissis)

Art. 8. (Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le

regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto

legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Note all'art. 8 (omissis)

Art. 9. (Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

- a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
- b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
- c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
- d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
- e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Nota all'art. 9 (omissis)

Art. 10. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
- b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
- c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

- 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;
 - 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
 - d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in l' inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
 - e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
 - f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
 - g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Nota all'art. 10 (omissis)

Art. 11. (Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalita' per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Nota all'art. 11 (omissis)

Art. 12. **(Figure professionali sociali)**

1. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonche' i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'universita' ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarieta' sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalita' di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Note all'art. 12 (omissis)

Art. 13.
(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI
INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.
(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non

autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Nota all'art. 14 (omissis)

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanita' e per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalita' di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantita' di popolazione, classi di eta' e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 e' riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanita', realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attivita' di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale e al Ministro della sanita' in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o piu' regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Nota all'art. 15 (omissis)

Art. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilita' familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilita' e la solidarieta' fra generazioni, di sostenere le

responsabilita' genitoriali, di promuovere le pari opportunita' e la condivisione di responsabilita' tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno prioritari:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternita' e della paternita' responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialita', anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltta', di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilita' del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti piu' impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilita' di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilita' individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltta', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltta' economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltta' di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti e' a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali e' riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilita' di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a piu' servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalita' in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Nota all'art. 16, comma 3, lettera a):

- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario. I testi degli articoli 65 e 66 sono i seguenti:

"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,

tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo, modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale".

"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a L. 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].

5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo".

(omissis)

Art. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Note all'art. 17 (omissis)

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonche' delle risorse ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;

c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predisponde annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da'

conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Note all'art. 18 (omissis)

Art. 19. (Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
 - c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
 - d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al

comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Note all'art. 19 (omissis)

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli entilocali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

Note all'art. 20 (omissis)

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I

componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Note all'art. 21 (omissis)



Capo V
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI sociali
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita'-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

(omissis)

Sezione II

Misure di contrasto alla poverta' e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.
(Reddito minimo di inserimento)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalita', i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della poverta', alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' definito quale misura di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

Note all'art. 23 (omissis)

Art. 24.
(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidita' civile, cecita' e sordomutismo)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilita', e' cumulabile con l'indennita' di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a cui fare afferire indennita' e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennita' per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita' afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilita', totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita' grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita' puo' essere concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non cumulabili:

3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennita' di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennita' gia' percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita';

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione delle modalita' per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Note all'art. 24 (omissis)

Art. 25.**(Accertamento della condizione economica del richiedente)**

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Note all'art. 25 (omissis)

Art. 26.**(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)**

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Note all'art. 26 (omissis)



Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.**(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)**

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predisponde per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresì della collaborazione di esperti e puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.**(Interventi urgenti per le situazioni di poverta' estrema)**

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di poverta' estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilita' sociale nonche' le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalita' e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalita' per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nota all'art. 28 (omissis)

Art. 29.**(Disposizioni sul personale)**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unita' di personale dotate di professionalita' ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonche' in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalita' di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Note all'art. 29, comma 1:

(omissis)

Art. 30.
(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242

REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MAGGIO 1999, N. 221, IN MATERIA DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E DI INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PER CASI PARTICOLARI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 3, E 2, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2000, N. 130. (GU N. 146 DEL 26-06-2001)

Art. 1**Criteria per l'individuazione del nucleo familiare**

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

“Art. 1-*bis* Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.”

Art. 2

Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.

4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

5. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresì tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.”

Art.3**Indicatore della situazione reddituale**

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale".

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;"

3. Alla lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L.10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-*bis*, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota."

5. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è soppresso.

Art. 4**Indicatore della situazione patrimoniale**

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 Indicatore della situazione patrimoniale


1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.”.



Art. 5 **Scala di equivalenza**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.”.

Art. 6 **Dichiarazione sostitutiva unica**

1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: “Dichiarazione sostitutiva unica”.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: “o ai centri di assistenza fiscale”, sono aggiunte le seguenti: “o alla sede INPS competente per territorio”.

3. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dai seguenti:

“5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all’articolo 1-*bis*, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione. L’ente effettua l’attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell’attestazione al sistema informativo dell’INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall’Istituto medesimo.

6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, l’ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell’ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell’ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l’ISEE risulta modificato.”

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001**APPROVAZIONE DEI MODELLI-TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E DELL'ATTESTAZIONE, NONCHE' DELLE RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, A NORMA DELL'ART. 4, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2000, N. 130. (GU N. 155 DEL 6-7-2001)****Art. 1**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sono approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché le relative istruzioni per le compilazioni, di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2

1. La dichiarazione sostitutiva unica è redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.
2. L'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica è rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'INPS, secondo la procedura di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000. L'INPS, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista nell'allegato A al presente decreto e rende disponibile detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche a fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, secondo il modello di attestazione ivi previsto. La trasmissione dei dati avviene in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i richiedenti prestazioni sociali agevolate, per l'erogazione delle quali gli enti erogatori abbiano previsto, nella disciplina di propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni se l'applicazione di detti criteri può essere effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.

2. I comuni, gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altro (specificare): _____
- Altro (specificare): _____

* * * * *

Informativa personali e sui diritti del dichiarante sull'uso dei dati (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente *modello base*, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti *fogli allegati* quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: **per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.**

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1 Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, D);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, C);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, F);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, P);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, I).

1.2 Il nucleo familiare: casi particolari

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare":

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.

2. La casa di abitazione del nucleo

La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'intestatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso.
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "4. La situazione patrimoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (riga "Reddito complessivo"; ad esempio, riga RN1 del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni).
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, *immobile per immobile*, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

Io sottoscritt ... _____ ,
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Tipo	Cognome	Nome	Data di nascita
D			

Totale numero persone componenti il nucleo familiare:

Quadro A

Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l'anno di validità della dichiarazione, scelgono come stato di famiglia di riferimento quello:

del dichiarante

del coniuge

Quadro B

(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)

Nel nucleo sono presenti n. soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% secondo certificazione rilasciata da

Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori

Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto *esclusivamente* dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati

Quadro C

La casa di abitazione del nucleo è situata in via n.
 comune

La suddetta abitazione è:

di proprietà

in locazione

Per il nucleo che risiede in abitazione in locazione:

Il contratto di locazione è intestato a:

Estremi di registrazione del suddetto contratto di locazione:

Canone annuale della locazione, previsto dal contratto:

Quadro D

La dichiarazione è compilata integralmente in: lire euro

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

(luogo)

(data)

(firma)

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n. telefonico (facoltativo) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

**ATTESTAZIONE
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni**

ATTESTAZIONE N. _____ DELL'ENTE _____

Io sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ... _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dal presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

(luogo)

(data)

(timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Foglio allegato n. _____ della dichiarazione sostitutiva unica presentato da _____

QUADRO F1 - DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome
 Codice fiscale Sesso M F
 Comune/stato estero di nascita Prov.

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante

Indirizzo di residenza: via N. civico
 Comune Prov. CAP
 Codice azienda USL n. telefono (facoltativo)

**QUADRO F2
 PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE**

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- D - dichiarante
- C - coniuge
- F - figlio minore o minore affidato
- P - altra persona presente nello stato di famiglia
- N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- R - responsabile del mantenimento del dichiarante

**QUADRO F3
 ATTIVITA' DEL SOGGETTO**

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- Lavoratore dipendente
- Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratore autonomo
- Libero professionista
- Imprenditore
- Disoccupato/in cerca di occupazione
- Pensionato
- Casalinga
- Studente
- Minore in età non scolare

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE O PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'

A cosa serve la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica, descritta da queste istruzioni, serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama **prestazioni sociali agevolate**. Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l'accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l'accesso a condizioni agevolate ai **servizi di pubblica utilità** (telefono, luce, gas, ecc.), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – **l'indicatore della situazione economica (ISE)** e **l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l'ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l'ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

La dichiarazione sostitutiva è detta **unica** perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. A questo proposito, è utile ricordare che l'ISEE non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, però, tutte le volte che è necessaria la raccolta di informazioni economiche sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate, questa deve avvenire utilizzando la dichiarazione sostitutiva descritta in queste istruzioni.

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica **si presenta all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata**, o anche **al comune o ad un centro di assistenza fiscale o alla sede INPS** competente per territorio.

Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere una **attestazione** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della sua trasmissione al **sistema informativo dell'ISEE** istituito presso l'INPS. L'**INPS** renderà disponibile al dichiarante, direttamente o tramite l'ente a cui è stata presentata la dichiarazione, una attestazione riportante i dati che sono stati acquisiti ed il calcolo dell'ISEE (si veda l'appendice a queste istruzioni "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"): tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità. La dichiarazione ha validità di **un anno** a partire dall'attestazione della presentazione; in tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

Quando si presenta la dichiarazione E' possibile presentare la dichiarazione in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. E' utile ricordare, però, che se la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione della dichiarazione, può essere richiesto dagli enti erogatori un aggiornamento della dichiarazione stessa.

Il calcolo dell'ISEE

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare (questi tre elementi si combinano secondo una formula che è descritta accuratamente nell'appendice a queste istruzioni alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS").

In via generale, l'ISEE è identico per ciascun componente il nucleo familiare e per qualunque prestazione sociale agevolata richiesta. Tuttavia, poiché la legge consente agli enti erogatori qualche spazio di autonomia nella composizione del nucleo familiare, in alcuni casi particolari l'ISEE può differire rispetto a quello standard, senza che ciò comporti comunque alcun onere aggiuntivo per il cittadino. Infatti, l'ente che sceglie una diversa composizione del nucleo familiare può ricavare il nuovo nucleo solo "all'interno" di quello standard, in maniera tale che le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE siano già tutte comprese nella dichiarazione sostitutiva unica. L'unica eccezione a questo principio si ha per le prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo caso, il nucleo familiare dello studente universitario può essere integrato con quello di chi è considerato sostenere l'onere di mantenimento (normalmente, il nucleo familiare dei suoi genitori quando questi sono in un nucleo familiare distinto).

Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in **carattere stampatello**.

Come è fatta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica è composta da un **modello base** e da un numero di **fogli allegati** pari al numero di componenti il nucleo familiare. Nella prima pagina del modello base vanno indicate le prestazioni che il dichiarante e ciascuno dei componenti il suo nucleo familiare intendono richiedere nel corso dell'anno di validità della dichiarazione: è sempre necessario indicare la prestazione per la quale è presentata la dichiarazione; possono però essere indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere. Nella seconda pagina del modello base, è presente una "Guida rapida alla compilazione" che dovrebbe permettere di compilare la dichiarazione nelle situazioni più tipiche anche senza l'aiuto di queste istruzioni. Nella pagina 3 del modello base si raccolgono le informazioni di carattere generale relative all'intero nucleo familiare (ad esempio, la composizione del nucleo e la casa di abitazione). Lo spazio per la sottoscrizione della dichiarazione è a pagina 4, insieme all'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, da compilarsi a cura dell'ufficio ricevente.

I fogli allegati sono relativi ciascuno ad ogni singolo componente il nucleo familiare: nella prima pagina di tali fogli sono raccolte le informazioni di carattere non economico (ad esempio, dati anagrafici e attività lavorativa) mentre sul retro vi sono le informazioni relative ai redditi prodotti e ai patrimoni posseduti dal soggetto descritto nel foglio allegato.

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui agli articoli 4 (*Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione*) e 5 (*Rappresentanza legale*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

Il modello base

1. La composizione del nucleo familiare Ai fini dell'ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente **alla data della dichiarazione**.

Nella tabella a pagina 3 del modello base devono essere indicati i dati (cognome, nome e data di nascita) dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.

Di seguito sono spiegate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l'ISEE. E' utile anticipare che, salvo casi particolari successivamente specificati, i coniugi e i loro figli minori conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare e che a questi soggetti vanno aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF. A titolo introduttivo, si consideri il seguente esempio, che rappresenta una tra le tante possibili situazioni-tipo: nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, **chiunque di loro sia il dichiarante**.

Le regole da seguire per la dichiarazione del nucleo familiare sono le seguenti.

1.1 Il dichiarante

Nella tabella devono essere anzitutto indicati i dati del dichiarante. Accanto al nome del dichiarante, nella colonna Tipo, è già indicata la lettera D (che sta per *dichiarante*).

ATTENZIONE: se il dichiarante non è coniugato (o è legalmente separato) ed è a carico ai fini IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stesso stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata

responsabile del suo mantenimento secondo le regole del successivo punto 1.8. Il responsabile del mantenimento è indicato con il codice Tipo R.

Esempio Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc., secondo le regole indicate di seguito. In sostanza, egli dovrà dichiarare tutto il nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre, a cui egli appartiene per il fatto di essere a suo carico ai fini IRPEF. Se ha qualche difficoltà, potrà rivolgersi all'ente erogatore o al comune o ad un centro di assistenza fiscale, esponendo la sua situazione familiare.

1.2 Il coniuge convivente

Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, nella riga successiva della tabella di pagina 3 devono essere indicati i dati del coniuge. Accanto al nome del coniuge, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta, appunto, per *coniuge*). In sostanza, i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE, e questo anche se, per caso, uno dei due risulti a carico ai fini IRPEF di un'altra persona.

Esempio: due coniugi disoccupati risultano nello stesso stato di famiglia, ma entrambi sono a carico IRPEF dei propri genitori, che hanno un'altra residenza i due coniugi saranno considerati componenti del nucleo familiare basato sul loro stato di famiglia, e non su quello dei rispettivi genitori.

1.3 Il coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.

Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;
- c) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (riportato in appendice alla voce "A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.

In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata all'accordo tra i coniugi, che individueranno tra le due quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente nel quadro A, posto sotto la tabella a pagina 3. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.

Come nel caso dei coniugi conviventi, non è rilevante che uno dei due o che entrambi i coniugi siano a carico ai fini IRPEF di altre persone.

ATTENZIONE: se uno dei coniugi è in una *convivenza* anagrafica (cioè ha la residenza in un istituto di cura o in una caserma, o in un istituto di detenzione: vedi il successivo punto 1.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell'altro coniuge.

Accanto al nome del coniuge con diversa residenza, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta per *coniuge*).

1.4 Le regole sulle altre persone coniugate Le stesse regole sul coniuge del dichiarante (punti 1.2 e 1.3) si applicano sempre anche agli altri soggetti coniugati che, secondo le regole descritte di seguito, potrebbero essere considerati parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE. Ciò vale anche per minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono a carico ai fini IRPEF di altre persone; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.

Esempio: Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un'altra abitazione con sua madre. Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano; nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

1.5 I figli minori e i minori affidati Se il dichiarante o il coniuge hanno dei figli minori di anni 18, conviventi con almeno uno di loro, i dati di tali figli devono essere indicati nelle righe immediatamente successive della tabella di pagina 3. **Questa è una regola generale:** i figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno invece parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.

Accanto al nome dei figli minori o dei minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera F (che sta per *figli* minori o minori affidati).

Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

1.6 Altre persone presenti nello stato di famiglia Se nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del suo coniuge se è stato scelto quest'ultimo come riferimento, vi sono altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nella tabella di pagina 3. Indicare anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati a queste persone con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, e non devono essere indicati:

- a) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori, come si è detto al punto 1.5, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;
- b) le persone a carico ai fini IRPEF solo di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia: tali persone fanno parte del nucleo familiare di uno dei soggetti di cui sono a carico (vedi punto 1.8). *Esempio:* Raffaele, il dichiarante, e Susanna, sua moglie, hanno diversa residenza; Susanna vive insieme ai suoi due figli minori di anni 18 e ai suoi genitori. Raffaele e Susanna hanno scelto di comune accordo che lo stato di famiglia di riferimento (corrispondente alla residenza della famiglia) è quello di Susanna. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto oltre che da Raffaele, Susanna e i suoi figli, anche dai genitori di Susanna, in quanto persone presenti nello stato di famiglia di riferimento. Accanto al nome delle altre persone presenti nello stato di famiglia, nella colonna Tipo, va indicata la lettera P (che sta per *altre persone*).

1.7 I coniugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia Per i soggetti coniugati, nel caso in cui il coniuge non sia presente nello stato di famiglia preso a riferimento, si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

Perciò: fa parte del nucleo familiare, e deve essere indicato di seguito nella tabella di pagina 3, anche il coniuge non residente con una delle persone già elencate, se entrambi hanno stabilito di prendere a riferimento lo stato di famiglia del dichiarante. La volontà comune dei coniugi è acquisita dal dichiarante. Ovviamente, secondo la regola generale dei figli minorenni, fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere di seguito indicati anche i figli minori che risultano nello stato di famiglia di questo coniuge e i minori a lui affidati dal giudice. Non deve essere invece indicato il figlio minore affidato a terzi con provvedimento del giudice.

Accanto al nome di questi coniugi o dei figli minori o minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera N (che sta per coniuge e figli minori *non residenti* con le altre persone presenti nello stato di famiglia).

1.8 Le persone a carico ai fini IRPEF I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nello stato di famiglia del dichiarante, e quindi fanno parte del suo nucleo familiare.

In alcuni casi, però, i soggetti a carico ai fini IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Infatti, sono considerati a carico a fini IRPEF anche i soggetti che non sono conviventi e che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 2000), quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.

Se vi sono soggetti a carico ai fini IRPEF di alcuna delle persone precedentemente dichiarate, i dati di tali soggetti devono essere indicati di seguito nella tabella di pagina 3, a meno che questo non sia già stato fatto (coniuge, figli, altre persone, coniugi e figli di queste ultime). Fanno parte dello stesso nucleo familiare, e devono essere dichiarati, anche i figli minori che convivono con questi soggetti, se non sono stati affidati a terzi dal giudice, e i minori a loro affidati con provvedimento del giudice.

Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto di cui risulta convivente.

Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

Se però ci si trova di fronte al caso, del tutto eccezionale, di una persona che è a carico ai fini IRPEF di più soggetti e non convive con alcuno di essi (esempio: Gabriele vive da solo ed è a carico di due soggetti tra di loro non conviventi), allora bisognerà fare attenzione: questa persona farà parte del nucleo familiare del soggetto che è tenuto agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nell'ordine ivi stabilito, cioè:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il soggetto a carico ai fini IRPEF, in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

Accanto al nome dei soggetti a carico ai fini IRPEF, nella colonna Tipo, va indicata la lettera I (che sta per soggetti a carico *IRPEF*).

Secondo le regole già ricordate, non fanno invece parte del nucleo, e non devono essere indicati, anche se a carico ai fini IRPEF:

- a) i soggetti non presenti nello stato di famiglia del dichiarante che siano coniugati: per tali soggetti si applicano le regole dei coniugi, richiamate al punto 1.4; essi, infatti, fanno parte del nucleo familiare del coniuge;
- b) i minori che convivono con altro genitore non a carico ai fini IRPEF;
- c) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

- 1.9 I soggetti in convivenza anagrafica La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall’articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.
 Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 1.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 1.8).
 Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. *Ad esempio:* Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.
- 1.10 Riassunto delle regole sul nucleo familiare Le regole fin qui descritte sono indicate all’articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, riportato nell’appendice alla voce “A2. Regole per la composizione del nucleo familiare”.
- 2. Lo stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente** **IL QUADRO A** va compilato solo dal dichiarante coniugato, il cui coniuge ha una diversa residenza. Come si è detto al punto 1.3, in questo caso i coniugi scelgono di comune accordo quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la **residenza della famiglia**: se questa coincide con la residenza del dichiarante, va barrata con una X la casella “**DEL DICHIARANTE**”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella “**DEL CONIUGE**”.
- 3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica** **NEL QUADRO B** vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.
- 3.1 Persone con handicap e invalidi Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un **handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. Vanno poi dichiarati negli spazi corrispondenti il **numero** di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l’ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
 Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (“*Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità*”). La situazione descritta deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.
 Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi **i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°**.
- 3.2 Genitore e figli minori Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei **figli minori ed uno solo dei loro genitori**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. **Si ricorda che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.**
- 3.3 Attività di lavoro o di impresa Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare, **in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori**, questi ultimi abbiano svolto **attività di lavoro o di impresa** per almeno **sei mesi** nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (si veda il punto 11.3 di queste istruzioni). La casella all’inizio della riga va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto **soltanto da un genitore e dai suoi figli minori** (non sono presenti, cioè, altri soggetti) e l’unico genitore abbia svolto **attività di lavoro o di impresa** nei termini suddetti. Negli altri casi lasciare la casella in bianco.

Si ricorda che, quando è possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa dei genitori. Nel caso non sia ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relative ai redditi dell'anno solare precedente, si deve fare riferimento ai redditi e, quindi, all'attività di lavoro o di impresa di due anni prima.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis, g) e l), 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano nell'appendice alla voce "A3. Attività di lavoro o di impresa".

- 3.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.
- 4. La casa di abitazione del nucleo familiare** **NEL QUADRO C** vengono richieste al dichiarante le informazioni relative alla **casa di abitazione del nucleo familiare**. Tale abitazione è quella in cui **risiedono tutti i componenti del nucleo**. E' possibile che **non tutti** i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo stesso. Il valore dell'immobile, se di proprietà, o l'affitto pagato, se in locazione, verranno utilizzati, entro certi limiti (si veda l'appendice alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"), in riduzione dei patrimoni o dei redditi dichiarati nel calcolo della situazione economica.
- 4.1 Indirizzo Dopo aver indicato l'indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con una X la casella corrispondente, se l'abitazione è "**di proprietà**" o "**in locazione**".
- 4.2 Abitazione in locazione Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, devono essere indicati negli spazi corrispondenti:
- l'instetario del contratto di locazione;
 - gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
 - il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto.
- 5. Dichiarazione in lire o euro** **NEL QUADRO D** il dichiarante deve indicare, barrando con una X la casella corrispondente, se la dichiarazione è compilata utilizzando come unità di misura le **lire** o gli **euro**. La dichiarazione deve essere compilata **integralmente** usando un'unica moneta come unità di misura.
- 6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione** Il modello base della dichiarazione si conclude a pagina 4 con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.
Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.
Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto nell'interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici di chi dichiara nell'interesse o in nome e per conto altrui.
- 7. L'attestazione della presentazione** Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione della presentazione della dichiarazione stessa. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.

I fogli allegati

I fogli allegati contengono le informazioni relative a ciascun componente il nucleo familiare: informazioni anagrafiche e generali, redditi e patrimoni. Ogni foglio deve riportare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l'indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l'intera dichiarazione (cioè sia per il modello base che per tutti i fogli allegati). Ogni foglio allegato deve poi essere sottoscritto dal dichiarante stesso nello spazio corrispondente alla fine della seconda pagina. I fogli allegati fanno parte della dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge. **Una dichiarazione sostitutiva presentata senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun componente non potrà essere considerata valida e non potrà ricevere l'attestazione dell'ente a cui la dichiarazione è presentata.**

8. I dati anagrafici

NEL QUADRO F1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il foglio allegato. In ciascun foglio allegato devono essere indicati cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, comune di nascita (se nato all'estero, indicare solo lo stato estero di nascita) della persona a cui è intestato il foglio allegato. La residenza e il codice dell'azienda USL possono essere indicati, invece, solo nel foglio allegato intestato al dichiarante, sempre che siano identici a quelli del dichiarante.

9. La partecipazione alla dichiarazione

NEL QUADRO F2 va indicato, barrando con una X la casella corrispondente, il tipo di partecipazione alla dichiarazione del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, se si tratta cioè del dichiarante, del coniuge, del figlio minore convivente, ecc. Si ricordi che il codice tipo è già stato indicato nella tabella a pagina 3 del modello base.

10. L'attività del soggetto

NEL QUADRO F3 si può indicare l'attività del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, barrando con una X la casella corrispondente (lavoratore dipendente, autonomo, casalinga, ecc.). L'indicazione, seppure non obbligatoria, è consigliata, perché spesso, per l'erogazione delle prestazioni sociali, questo dato viene richiesto. Va barrata una sola casella.

11. La situazione reddituale

IL QUADRO F4 contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

11.1 Il reddito complessivo

Nella prima riga dovrà essere dichiarato il reddito complessivo del soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) (riga "Reddito complessivo"; ad esempio, riga RN1 del modello UNICO 2001 se è stato presentato tale modello), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio, punto n.1 del CUD 2001). Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:
 - deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cd. D.I.T. (Dual Income Tax);
 - deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

Si ricorda che il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dello stesso anno della dichiarazione sostitutiva unica). Quando ciò non è possibile, perché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dell'anno precedente).

Esempio: se si presenta la dichiarazione sostitutiva nel luglio 2001, questa deve contenere i redditi prodotti nel 2000 e presenti, ad esempio, nel modello UNICO 2001 o nel CUD 2001. Se invece la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro febbraio 2001, non essendo ancora possibile dichiarare i redditi dell'anno precedente, vanno considerati i redditi prodotti nel 1999 e presenti nel modello UNICO 2000 o nel CUD 2000.

Nel caso in cui il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l'assenza di reddito: vi saranno opportuni controlli per verificare che non venga presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o ricevuta una

certificazione sostitutiva.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Il valore dei redditi deve essere **arrotondato** alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio:* se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. *Ad esempio:* se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

11.2 I redditi agrari

Nella seconda riga del quadro F4 dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

11.3 L'anno di produzione del reddito

Nella terza riga del quadro F4 va indicato l'anno di produzione di reddito. E' questo l'anno a cui si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa di cui al quadro B del modello base della dichiarazione sostitutiva.

12. Il patrimonio mobiliare

IL QUADRO F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il **valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Il patrimonio mobiliare (come si dirà di seguito al paragrafo 12.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc. **Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto al milione di lire** o ai suoi multipli (esempio: per lire 9.900.000 indicare 9.000.000); in caso di dichiarazione compilata in euro, l'approssimazione deve essere effettuata per difetto ai 500 euro o ai suoi al multipli (esempio: per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare 3000).

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero).

12.1 Le componenti del patrimonio mobiliare

Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro **valore** è specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e cioè:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

12.2 I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare

Nel quadro F5 è presente una tabella in cui devono essere indicati i dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. Non devono quindi essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare. Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI. Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. **Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell'intermediario o del gestore.**

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio.

13. Il patrimonio immobiliare

IL QUADRO F6 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il **valore dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare**, a differenza che nel caso del patrimonio mobiliare di cui si indicava il valore complessivo. Come per il patrimonio mobiliare, invece, va indicato il valore **posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà".

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro F6 non deve essere compilato.

Il quadro F6 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

Nella prima colonna, andrà indicato il **tipo** di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).

Nella seconda colonna andrà indicato il comune in cui è situato il bene immobile.

Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la **quota** posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna si dovrà indicare **il valore dell'immobile come definito ai fini dell'ICI** (Imposta comunale sugli immobili). Tale valore va dichiarato anche quando l'immobile è esente ai fini della stessa ICI.

ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota dell'immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il **capitale residuo del mutuo**, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Come per la situazione reddituale, il valore ai fini ICI e quello del capitale residuo del mutuo devono essere **arrotondati** alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio:* se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. *Ad esempio:* se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

Nell'ultima colonna va contrassegnato con una X **il solo bene immobile che è stato indicato nel modello base come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione**. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun foglio allegato relativo ai proprietari. *Ad esempio:* se i coniugi Daniela e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50 %, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l'immobile andrà contrassegnato con una X sia sul foglio allegato relativo a Daniela sia su quello relativo a Luigi.

APPENDICE

A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato dall'INPS che lo renderà disponibile al dichiarante una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. Per calcolare l'ISEE, procedere come segue:

1. Sommare tutti i redditi dichiarati nel quadro F4 di ogni foglio allegato;
2. Sommare tutte le consistenze del patrimonio mobiliare dichiarate nel quadro F5 di ogni foglio allegato;
3. Moltiplicare la somma di cui al punto 2 per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; per le dichiarazioni sostitutive presentate nel 2001, detto rendimento è pari al 5,57 %;
4. Sommare il valore di cui al punto 1 (somma dei redditi) e il valore di cui al punto 3 (rendimento del patrimonio mobiliare);
5. Sottrarre al valore di cui al punto 4 il canone annuale di locazione dichiarato nel quadro C del modello base (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà). Sottrarre al valore di cui al punto 4 solo 10 milioni di lire se il canone è superiore a tale cifra. Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);
6. Per ogni riga della tabella nel quadro F6, sottrarre al valore ai fini ICI (quarta colonna), l'eventuale capitale residuo del mutuo (quinta colonna), a meno che non si tratti della casa di abitazione del nucleo (indicata con una X nell'ultima colonna); se il risultato di ogni operazione per ciascuna riga è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutte le righe e sommare il risultato per ogni foglio allegato;
7. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto 6 la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e 100 milioni, o la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 100 milioni (in quest'ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a zero);
8. Sottrarre 30 milioni al valore di cui al punto 2 (patrimonio mobiliare); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);
9. Sommare il valore di cui al punto 7 (patrimonio immobiliare) e il valore di cui al punto 8: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (ISP); moltiplicare l'ISP per 0,2;
10. Sommare l'ISR di cui al punto 5 con il valore di cui al punto 9; si ottiene così l'indicatore della situazione economica (ISE);
11. Per ottenere l'ISEE, dividere l'ISE di cui al punto 10 per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti **esclusivamente** da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

L'INPS, ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, effettuerà il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, secondo la procedura sopra indicata e renderà disponibile detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, esplicitando le seguenti informazioni:

- Nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare)
- Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione della modalità utilizzata per il calcolo

¹ Si veda il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001, serie generale n. 41.

- Valore della scala di equivalenza applicato
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto
- Attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi (indicare la data di trasmissione) dall'ente (indicare l'ente) presso il quale la dichiarazione è stata presentata
- Data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa

A2. Regole per la composizione del nucleo familiare

Si riporta l'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni:

"Art. 1-bis

Composizione del nucleo familiare

1. *Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*
2. *I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:*
 - a) *della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;*
 - b) *se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.*
3. *I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.*
4. *I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:*
 - a) *quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
 - b) *quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;*
 - c) *quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
 - d) *quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - e) *quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*
5. *Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.*
6. *Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*
7. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo."*

A3. Attività di lavoro o di impresa

Si riportano gli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (*)

(*) vedasi nota all'articolo 49

...

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

...

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;] (**)

b) ...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

(**) l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha abrogato questa lettera, riportandone il contenuto sostanziale nell'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917 del 1989, disposizione che pertanto deve ritenersi applicabile a questa tipologia di redditi.

Art. 51.- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si riporta l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898:

"Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

- a) *all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;*
- b) *a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;*
- c) *a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;*
- d) *a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.*

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

- a) *l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;*
- b) *è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.*

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

- c) *il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;*
- d) *il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;*
- e) *l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;*
- f) *il matrimonio non è stato consumato;*
- g) *è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE 21 DICEMBRE 2000, N. 452, IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI. (GU N. 193 DEL 21-08-2001)

Art. 1.

in vigore dal: 22-08-2001

Disciplina dell'ISE

1. L'articolo 9 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 452, di seguito indicato come decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Disciplina dell'ISE). - 1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi. 2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1o luglio 2001."

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi".

Note:

(omissis)

- Il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, il cui comma 3 e' stato sostituito dall'art. 80, comma 4, della citata legge n. 388 del 2000, e' il seguente: "Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). -

1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un ammontare di L. 200.000 mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a L. 20.000.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale."

- Il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, come integrato al comma 1 dall'art. 80, comma 11, della citata legge n. 388 del 2000, è il seguente: "Art. 66 (Assegno di maternità). -

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001 [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].

5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo. L'importo dell'assegno è stato aumentato a L. 500.000 per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

- Il testo dell'art. 80 della citata legge n. 388 del 2000 è il seguente: "Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002: a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento; b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. (Omissis).

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. (Omissis).

5. L'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo art. 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9. Le disposizioni dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

10. Le disposizioni dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

11. L'importo dell'assegno di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da L. 300.000 mensili a L. 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'art. 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

14. Una quota del fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la

concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

16. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) legge 19 luglio 1991, n. 216; c) legge 11 agosto 1991, n. 266; d) legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465; f) legge 28 agosto 1997, n. 284; g) legge 28 agosto 1997, n. 285; h) legge 23 dicembre 1997, n. 451; i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l) legge 21 maggio 1998, n. 162; m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; n) legge 3 agosto 1998, n. 269; o) legge 15 dicembre 1998, n. 438; p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; q) legge 31 dicembre 1998, n. 476; r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

20. I comuni indicati dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'art. 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.

23. Le disponibilità finanziarie stanziata dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'art. 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.

25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati".

- Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2001, n. 81.

- Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118.

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1, comma 1:

(omissis)

Nota all'art. 1, comma 2:

- Il testo vigente dell'art. 12 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 12 (Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno). - 1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, nonche' di quanto previsto dal presente regolamento.

2. I valori previsti dall'art. 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternita', sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'art. 11 del presente regolamento si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternita' complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

4. Quando l'assegno e' richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

5. Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'art. 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'art. 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di piu' adottanti."

Art. 2.

in vigore dal: 22-08-2001

Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,", sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,".

2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda."

Nota all'art. 2, comma 1:

- Il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:

"Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1o gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1o gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983.

3. Il richiedente dichiara, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso".

Nota all'art. 2, comma 2:

- Il testo vigente dell'art. 16 del citato decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 452/2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:

"Art. 16 (Domanda per l'assegno per il nucleo familiare). - 1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto il beneficio.

2. La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10.

3. L'esercizio della potesta' dei genitori non e' richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

4. La domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'art. 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998. 5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'art. 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti

soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda."

Nota all'art. 2, comma 3:

(omissis)

Art. 3.

in vigore dal: 22-08-2001

Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima."

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' sostituito dal seguente: "2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari."

3. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole "ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000".

Note all'art. 3, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento: "Art. 17 (Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici).

- 1. Il richiedente unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non e' tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno e' gia' in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validita' e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.

2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', e' composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonche' dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.

3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

4. Nell'allegato A e' altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; l'assegno per il nucleo familiare e' concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a lire 20.000".

- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e' il seguente:

"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'art. 3, comma 2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, L'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

5. (Omissis).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".

Nota all'art. 3, comma 2:

- Il testo vigente dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, e' il seguente: "Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente).
- 1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Art. 4.
in vigore dal: 22-08-2001
Potesta' concessiva dell'INPS

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e' aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potesta' concessiva e' esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili."

Nota all'art. 4, comma 1:

- Il vigente testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 18 (Funzioni dei comuni). - 1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui al presente titolo sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'art. 11, comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al provvedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio e' comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente e' considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternita', ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

7-bis. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili".

Art. 5. **in vigore dal: 22-08-2001** **Calcolo dei benefici**

1. Al punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, le parole da "Il valore dell'indicatore della situazione economica" fino alle parole "si osserva la seguente procedura di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:".

2. Alla lettera G del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione " $F - (26 \times C)$ " è sostituita dalla seguente: " $F - (13 \times C)$ ".

3. Alla lettera I del numero 1 del punto 2 dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, l'espressione " $(F - A)/26$ " è sostituita dalla seguente: " $(F - A)/13$ ".

Note all'art. 5, comma 1:

- Il testo vigente del punto 2 dell'allegato A al citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificato dal presente regolamento, è il seguente: "2. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dai relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo.

1. Assegno per il nucleo familiare:

A. Indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali;

B. Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base;

C. Beneficio mensile di legge per intero;

D. Parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85;

E. Somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, seconda la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998);

F. Valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = $(E/D) \times B$; (*) valore arrotondato al centesimo. Il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F; per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. Valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = $F - (13 \times C)$;

H. Beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A è uguale o inferiore al valore di G;

I. Beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di $(F - A)/13$, se il valore di A è superiore al valore di G.

L. 13a mensilita': indicare il valore di $H/12 \times$ numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di $I/12 \times$ numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta".

Art. 6.

in vigore dal: 22-08-2001

Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia' presentata. I provvedimenti di concessione gia' disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.

4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune puo' provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno e' comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si e' verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi:

a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403" sono

sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2001

Nota all'art. 6, comma 2:

(omissis)

Note all'art. 6, comma 6:

- Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452 del 2000, come modificati dal presente regolamento:

"Art. 7 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetta al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:

- a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
- b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;
- c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'art. 66 della legge n. 448 del 1998.

5. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui".

"Art. 13 (Domanda per la concessione dell'assegno). - 1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'art. 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di

sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternita' per l'astensione obbligatoria a carica dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonche' l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternita' di cui all'art. 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.

6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'art. 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternita' di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che e' tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternita', ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.

7. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui". - Per il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n. 452 del 2000, si veda in note all'art. 2, comma 1.



Circolare INPS n. 153 del 31 luglio 2001

BANCA DATI ISEE. PRIMI CHIARIMENTI ED ISTRUZIONI.

Sulle Gazzette Ufficiali n.146 del 26 giugno 2001 e n.155 del 6 luglio 2001 sono stati pubblicati due decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutici alla realizzazione della banca-dati relativa al calcolo annuale dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata, la cui gestione è stata, com'è noto, affidata all'INPS dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000.

Con la presente circolare si intende tracciare un quadro sintetico della normativa di riferimento e fornire le prime istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.

ISE e ISEE

Il sistema unificato di valutazione della situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito è stato introdotto, in via sperimentale, dal **decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998**. Tale decreto ha previsto, all'art.2, che la valutazione della situazione economica del richiedente (**ISE**) sia determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei redditi, combinata con l'indicatore della situazione patrimoniale. L'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) viene invece definito come rapporto tra l'ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

Tale decreto fissava, altresì, i criteri di composizione del nucleo e definiva il concetto di reddito, patrimonio e scala di equivalenza.

Con il **decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000** sono state fornite alcune precisazioni circa la composizione del nucleo familiare e sono stati modificati alcuni criteri per la determinazione dell'ISE e dell'ISEE; con **D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001** sono stati ulteriormente precisati i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di più persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; figli minori in affidamento temporaneo o preadottivo), e quelli per il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza.

Pertanto, allo stato attuale della normativa, il nucleo risulta composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF: sono però previste diverse particolarità ed eccezioni; il reddito è definito dal reddito complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione; il patrimonio è definito dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con l'applicazione di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla residenza in un'abitazione di proprietà: esso va sommato al reddito per il venti per cento del suo valore; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali l'assenza del coniuge, la presenza di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.

Particolarità ed eccezioni sui quattro parametri di cui al paragrafo precedente sono illustrate nelle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica", reperibili sui siti Internet e Intranet dell'Istituto.

Dichiarazione sostitutiva unica

Con il citato decreto legislativo n.130/00 è stato concesso agli Enti erogatori di differire l'attuazione della disciplina entro 180 giorni dall'entrata in vigore di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisse i criteri di individuazione del nucleo familiare. Entro la stessa data è previsto che l'INPS renda operativo il sistema informativo per la gestione del nuovo prodotto.

In sostanza la nuova disciplina prevede:

- la presentazione, da parte del cittadino, di un'**unica dichiarazione sostitutiva**, avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi di tale nucleo. Tale dichiarazione può essere presentata direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), all'INPS;
- la possibilità di presentare, nel periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche;
- il rilascio al dichiarante, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e INPS) di un'**attestazione**, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE. Tale attestazione, così come la dichiarazione sostitutiva, può essere usata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
- il rilascio, da parte dell'INPS, agli Enti erogatori, ai Comuni, ai CAF e alle proprie sedi territoriali, di un tracciato standard e di una procedura informatica, concordati con l'AIPA e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per raccogliere e trasmettere le informazioni e per calcolare e rendere disponibile l'ISEE;
- la trasmissione, da parte dell'Ente che riceve la dichiarazione, delle informazioni in essa contenute alla banca dati istituita presso l'INPS;
- il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), che, come detto, scaturisce dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Gli indicatori sono resi disponibili dall'INPS ai componenti il nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate;
- il rilascio, da parte dell'INPS, agli Enti erogatori e al dichiarante - anche ai fini di una sua utilizzazione da parte dei singoli componenti del nucleo - di una seconda attestazione, contenente le informazioni relative a:
 - nucleo familiare del dichiarante
 - indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione delle modalità del calcolo
 - valore della scala di equivalenza applicato
 - indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto
 - attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall'Ente presso il quale la dichiarazione è stata presentata
 - data di trasmissione dei dati da parte dell'Ente
 - denominazione dell'Ente

- data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica
- data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica
- la richiesta all'INPS, da parte dell'Ente erogatore, dell'ISEE, se il richiedente o un altro **componente il nucleo ha già presentato la dichiarazione, nonché di informazioni analitiche contenute nella** dichiarazione sostitutiva per le eventuali integrazioni e variazioni e per i controlli;
- il rilascio, da parte dell'INPS, dell'ISEE e delle informazioni analitiche agli Enti presso i quali è stata presentata la domanda;
- la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare **ulteriori criteri** ed un diverso nucleo familiare ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
- i **controlli formali** sulla veridicità dei dati, a cura degli Enti erogatori, anche tramite i controlli incrociati con il Ministero delle Finanze, mentre l'INPS è tenuto ad effettuare controlli sui propri archivi e su quelli delle Amministrazioni collegate e a segnalare eventuali incongruenze agli Enti erogatori. Sono previsti anche controlli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, mentre alla Guardia di Finanza spettano i controlli di tipo sostanziale su redditi e patrimonio.

Si evidenzia, in primo luogo, che i criteri unificati di valutazione della situazione economica riguardano soltanto coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati a determinate situazioni economiche. Restano quindi escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, le indennità di accompagnamento e assimilate.

In secondo luogo si osserva che la pratica attuazione della disciplina era subordinata all'emanazione di un Regolamento che stabilisse i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad esempio soggetti a carico di più persone a fini IRPEF o coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza) e di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisse i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Gli attuali modelli, infatti, approvati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 29 luglio 1999, si riferiscono alla precedente normativa dell'ISE, regolata dal decreto legislativo n.109 del 31 marzo 1998 e oggi superata dal citato decreto legislativo n.130 del 3 maggio 2000.

L'emanazione di tali decreti era propedeutica alla realizzazione del Data Base, del tracciato standard e della procedura informatica, essendo indispensabile conoscere con esattezza le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE. Tali decreti sono stati recentemente pubblicati:

- a) con **D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001, è stato emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di più persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; figli minori in affidamento temporaneo o preadottivo), e le nuove modalità per il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio, alla scala di equivalenza. Tale Regolamento entra in vigore l'11 luglio 2001: da tale data decorrono i 180 giorni previsti dal decreto legislativo n.130/00 per la realizzazione della banca-dati da parte dell'INPS e che scadono quindi l'8 gennaio 2002;

- b) con **D.P.C.M. del 18 maggio 2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001, sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Adempimenti delle Strutture sul Territorio

Alla luce della su esposta normativa si precisa quanto segue:

- fermo restando che la domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente all'Ente erogatore e non all'Istituto, le Sedi e le Agenzie sono tenute a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica eventualmente presentata dal cittadino;
- la dichiarazione deve essere redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo;
- la dichiarazione può essere presentata a qualunque Sede o Agenzia INPS presente sul territorio:
 - consegnandola di persona all'addetto all'Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
 - trasmettendola all'Ufficio per posta, completa della sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del documento di riconoscimento;
 - rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare.
- la le Sedi e le Agenzie devono assicurare l'assistenza necessaria al dichiarante per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, anche attraverso i propri Uffici di Relazioni con il pubblico o utilizzando le figure professionali già edotte in materia fiscale;
- dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ma deve contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione;
- gli operatori che ricevono la dichiarazione debbono verificarne la completezza e correttezza formale;
- effettuata la verifica formale, l'operatore effettua l'attestazione della presentazione della dichiarazione stessa, riportata di seguito alla sottoscrizione;
- l'operatore trattiene una copia della dichiarazione e restituisce l'originale, completo dell'attestazione, all'interessato.

Organizzazione

Per quanto concerne il riflesso che l'impianto del sistema così delineato ha sul modello organizzativo, si precisa che:

a) **Gestione del Lavoro**

1. Le attività inerenti l'ISEE sono da inquadrare nell'ambito del Processo Primario "Gestione del soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del reddito"
2. Esse vanno espletate in tempo reale, all'interno del punto di incontro nell'ambito del quale, per la maggior parte dei casi, sarà possibile anche rendere il servizio di consulenza per il rilascio della dichiarazione; sarà demandata ad un'attività di back-office la conservazione e gestione dell'archivio delle copie delle dichiarazioni ed anche l'attività di controllo pertinente all'INPS sulla veridicità dei dati dichiarati.

b) Identificazione

E' necessario identificare chiaramente presso il punto di incontro l'attività di ricezione delle dichiarazioni e di rilascio delle attestazioni ISEE.

Comunicazione

Verrà a breve predisposto un apposito piano di comunicazione per diffondere la conoscenza dell'ISEE presso il cittadino, valorizzando il ruolo di servizio svolto dall'Istituto. Si rimanda pertanto ad una successiva circolare per ulteriori dettagli in tal senso.

Si comunica inoltre che è in corso di completamento il software che permetterà l'acquisizione via Internet delle dichiarazioni sostitutive e la stampa dell'attestazione contenente il valore ISEE standard, nonché le informazioni analitiche utilizzate per la sua determinazione. Si rimandano pertanto ad una successiva comunicazione le note operative per l'utilizzo del software.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO



Messaggio INPS n. 2001/0040/00498 del 3 agosto 2001**OGGETTO: ISEE - RILASCIO DEL SOTTOSISTEMA DI ACQUISIZIONE ON-LINE E STAMPA DELL'ATTESTAZIONE ISEE.**

Il decreto legislativo n. 130 del 2000 ha assegnato all'INPS la costituzione della banca dati per la gestione delle dichiarazioni dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate. I decreti attuativi del 26 giugno e del 6 luglio hanno definito il modulo della dichiarazione unica sostitutiva e gli elementi che deve contenere, consentendo la partenza del progetto. La norma ha previsto che l'INPS renda operativo il sistema informativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento (8 gennaio 2002).

L'INPS, anticipando i tempi previsti, ha predisposto un piano operativo per la definizione delle operazioni legate al "redditometro" che prevede il rilascio del primo sottosistema relativo all'acquisizione on-line della dichiarazione sostitutiva unica e la stampa dell'attestazione con il calcolo dell'ISEE, entro la prima settimana di agosto.

- Con riferimento alla circolare n. 153 del 31 luglio 2001, si fa presente quanto segue:
- Per le strutture INPS è disponibile sul sito intranet nella sezione "Prestazioni a sostegno del reddito" alla voce "ISEE" il sottosistema di acquisizione on-line della dichiarazione unica e la stampa dell'attestazione ISEE
- è disponibile, nella stessa sezione, il **manuale operativo** per l'utilizzo del sottosistema
- per gli enti erogatori è disponibile sul sito internet INPS (www.inps.it), nella sezione "Utenti registrati", il sottosistema di acquisizione on-line e la stampa dell'attestazione ISEE
- è disponibile, nella stessa sezione, il **manuale operativo** per l'utilizzo del sottosistema.
- Gli enti erogatori autorizzati ad operare sono i comuni che hanno ricevuto le password per la gestione delle prestazioni sociali agevolate relative all'assegno di maternità e per il nucleo familiare, ed i CAF autorizzati dai comuni ad operare con le password loro assegnate.
- Il piano di lavoro predisposto dall'Istituto prevede, per i successivi rilasci software, il seguente calendario:
 - **Metà settembre:** gli enti erogatori potranno accedere alla banca dati per conoscere l'indicatore ISEE e per stampare il duplicato dell'attestazione
 - **Fine settembre:** l'Istituto metterà a disposizione il software per l'acquisizione off-line delle dichiarazioni sostitutive, il controllo delle informazioni acquisite e la trasmissione delle stesse alla base dati centrale. Il software permetterà inoltre la stampa dell'attestazione con i valori dell'ISEE
 - **Mese di ottobre:** l'INPS completerà il sistema in tutte le sue funzioni.

Per quanto riguarda gli altri enti erogatori, le autorizzazioni per l'utilizzo della procedura verranno rilasciate dopo la metà di settembre.

Considerata la complessità e la delicatezza del sistema, è stata disposta una funzione di **help desk** alla quale potranno rivolgersi sia le strutture interne dell'INPS che gli enti erogatori per i **quesiti tecnici** legati all'utilizzo della procedura. Il gruppo di supporto sarà a disposizione al numero telefonico 0659055833 da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 17 ed al seguente indirizzo e-mail isee@inps.it.

Per quanto riguarda i **quesiti di tipo normativo**:

- Le strutture INPS potranno contattare la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito al seguente indirizzo e-mail sostegnoreddito@inps.it
- Gli utenti esterni potranno contattare, per informazioni e supporto, il “Call Center” INPS al numero 16464.

Si confida nell’impegno della dirigenza e degli operatori perché la nuova funzione affidata all’Istituto decolli e sia gestita con la consueta professionalità.

Il Direttore Generale

TRIZZINO



INFORMAZIONI GENERALI (tratto da sito Internet INPS)

Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità; il reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione; per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l'applicazione di una franchigia; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.

La disciplina prevede:

1. la redazione, da parte del cittadino, di un'unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo. La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo, può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ma, se non contiene i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione, l'Ente erogatore ha facoltà di richiedere una dichiarazione aggiornata;
2. la presentazione di tale dichiarazione, da parte del cittadino, direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio, mentre la domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente all'Ente erogatore;
3. la possibilità di presentare tale dichiarazione secondo diverse modalità:
 - consegnandola di persona all'addetto all'Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza,
 - trasmettendola all'Ufficio, completa della sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del documento di riconoscimento;
 - rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
4. la possibilità di presentare, nel periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche;
5. l'assistenza, per la compilazione della dichiarazione, da parte degli Enti riceventi;
6. il rilascio, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e INPS) di un'attestazione, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE;
7. l'utilizzo dell'attestazione e della dichiarazione sostitutiva, nel periodo di validità, da parte di ogni componente il nucleo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica

utilità: sono escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, le indennità di accompagnamento e assimilate;

8. il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che vengono messi a disposizione, da parte dell'INPS, ai componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate;
9. il rilascio, da parte dell'INPS, agli Enti erogatori e al dichiarante - anche ai fini del suo successivo utilizzo da parte dei componenti del nucleo familiare - di una seconda attestazione, contenente le informazioni relative a:
 - nucleo familiare del dichiarante
 - indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione delle modalità del calcolo
 - valore della scala di equivalenza applicato
 - indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto
 - attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall'Ente presso il quale la dichiarazione è stata presentata
 - data di trasmissione dei dati da parte dell'Ente
 - denominazione dell'Ente
 - data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica
 - data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica
10. la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
11. i controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli di tipo sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell'INPS e della Guardia di Finanza, compresi quelli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Delibera n. 314/00/CONS**DETERMINAZIONI DI CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA VOCALE A PARTICOLARI CATEGORIE DI CLIENTELA (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11 luglio 2000, n. 160)****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° giugno 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55, del 7 marzo 1997;

VISTO il D.M. 8 maggio 1997, n. 197, recante regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997;

VISTO il DPR 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione delle finanze pubbliche, ed in particolare l'art. 59, comma 51;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il D.M. 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;

VISTA la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 recante regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999;

VISTA la delibera della Commissione per le infrastrutture e le reti n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 in materia di applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. in data 28 gennaio 2000;

SENTITE le rappresentanze sindacali CGIL, UIL, CISL e CISAL in data 17 febbraio 2000;

SENTITE le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adusbef, Arco, Comitato Consumatori Altroconsumo, Assoutenti, Lega Consumatori Acli, Unione Nazionale Consumatori e Adoc in data 28 febbraio 2000;

VISTE le memorie presentate dalle società Telecom Italia S.p.A., Infostrada S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Omnitel Pronto Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori Adiconsum, Lega Consumatori Acli, Assoutenti, Comitato Consumatori Altroconsumo, Aduc Lucca e Arco Abruzzo;

VISTA la documentazione presentata dalla rappresentanza sindacale CISAL;

VISTA la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa alla disabilitazione della funzione di Carrier Selection per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate, pervenuta in data 22 febbraio 2000;

VISTA la "Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela" predisposta dall'ufficio istruttorio per il Consiglio del 1 giugno 2000;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il contesto normativo di riferimento

L'Autorità, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, ha avviato, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, punto III, comma 2, l'istruttoria finalizzata all'individuazione di determinate categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento finalizzato a garantire l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.

La normativa nazionale, ed in particolare il DPR 19 settembre 1997, n. 318, art. 7, comma 11, ha disposto che l'Autorità possa consentire condizioni economiche ridotte in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e possa approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi destinati agli utenti che li utilizzano in misura ridotta o a particolari categorie di clientela rilevanti sotto il profilo della tutela sociale.

I primi interventi di agevolazione tariffaria per particolari categorie di utenze, previsti dal D.M. 28 febbraio 1997, art. 6 e dalla Delibera dell'Autorità n. 85/98, titolo V, hanno riguardato le c.d. "utenze residenziali a basso traffico economico". In particolare, l'Autorità, nella delibera 85/98, ha disposto l'applicazione delle condizioni agevolate indicate ai soli clienti il cui traffico fosse svolto sulla rete di Telecom Italia (Titolo V, punto 1), prevedendo "l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito" (Titolo V, punto 2).

Per quanto attiene il meccanismo di finanziamento del sistema di agevolazioni individuato nella presente delibera, il principale riferimento normativo è costituito, al livello comunitario, dalla direttiva 98/10/CE, art. 3 (in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale) e, al livello nazionale, dal DPR n. 318/97, art. 3, che ha previsto l'inclusione della "fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali" tra i servizi oggetto del servizio universale.

Infine, il meccanismo di accesso al sistema delle agevolazioni individuato dalla presente delibera, è regolato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 il quale, nell'ambito della definizione delle modalità per l'accesso all'intero sistema nazionale delle agevolazioni sociali ha previsto, all'art 1, comma 3-bis, che "le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".

2. L'analisi istruttoria

2.1 Il percorso istruttorio

A seguito dell'avvio del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 101/99, l'Autorità ha affrontato le seguenti principali problematiche:

- individuazione delle categorie da agevolare;
- tipologia dell'agevolazione;
- meccanismo di finanziamento dell'onere derivante dall'agevolazione;
- meccanismo di accesso all'agevolazione da parte dei soggetti aventi diritto.

Rispetto alle problematiche indicate, l'Autorità ha acquisito le posizioni espresse dalle società Telecom Italia S.p.A., Infostrada S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Omnitel Pronto Italia S.p.A., dalle parti sociali e dalle associazioni dei consumatori.

Nell'ambito dello svolgimento del procedimento istruttorio, l'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del Centro Europa Ricerche S.r.l, società di consulenza specializzata su tematiche di economia pubblica, cui è stato principalmente richiesto di analizzare i diversi sistemi per la misurazione delle condizioni economiche dell'utenza, al fine di selezionare le categorie di clientela da agevolare, nonché di misurare l'impatto economico delle agevolazioni tariffarie individuate.

Sul piano internazionale, l'Autorità ha condotto un ampio confronto con riferimento al tema delle agevolazioni tariffarie per determinate fasce sociali, al fine di tenere conto delle esperienze maturate nei principali paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania).

Le posizioni espresse dai diversi soggetti sono riassunte – assieme ad altre risultanze istruttorie - nella "Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela".

2.2 La segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

In data 22 febbraio 2000 è pervenuta all'Autorità una segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) "in materia di disabilitazione della funzione di Carrier Selection per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate" nella quale l'AGCM segnala di aver ricevuto numerose denunce da parte di soggetti che lamentano l'impossibilità, per le utenze c.d. "a basso traffico", di accedere ad operatori alternativi a Telecom Italia. La questione sollevata, già all'esame dell'Autorità fin dall'adozione della delibera n. 85/98, trova risoluzione nell'adozione del sistema di accesso alle agevolazioni indicato nella presente delibera che, costituendo l'unico sistema valido per accedere alle condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale, determina l'abolizione del punto 1, titolo V, della delibera n. 85/98.

3. La valutazione regolamentare

Come indicato in precedenza, con la presente delibera l'Autorità ha voluto individuare quelle categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione in relazione alle condizioni economiche di fruizione del servizio di telefonia vocale.

Al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica), quale strumento per selezionare i soggetti ammessi ad agevolazione.

Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, si sono individuate quattro categorie sociali da ammettere ad agevolazione:

- i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
- i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
- i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.

Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, è stato individuato, come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente. In particolare, l'Autorità ha stabilito come soglia di accesso alle agevolazioni tariffarie, in base al reddito familiare equivalente (criterio ISEE), il limite di Lire 13.000.000 annuo [pari a Euro 6.713,93], calcolato secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, art. 2 e tabelle 1 e 2.

Per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo di accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 130/00, (in particolare gli artt. 4 e 5), al fine di garantire la predisposizione di un sistema coerente con il quadro normativo di riferimento ivi delineato e di armonizzazione delle procedure per la richiesta di tutte le prestazioni sociali agevolate nazionali, in un'ottica di tutela del consumatore.

DELIBERA

Art. 1
(Condizioni Economiche Agevolate)

1. Possono beneficiare di una agevolazione economica, fissata in una riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, i soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale.
2. Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di cui al precedente comma.
3. Per usufruire dell'agevolazione indicata al comma 1, i soggetti dovranno soddisfare contemporaneamente i requisiti di natura economica e sociale indicati ai successivi commi 4 e 5.
4. Per quanto concerne il requisito di carattere economico, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, non dovrà essere superiore a Lire 13.000.000 annui [pari a Euro 6.713,93].
5. Per quanto riguarda il requisito di carattere sociale, il soggetto richiedente l'agevolazione dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
 - i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
 - i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
 - i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
6. I soggetti che soddisfino contemporaneamente le condizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, dovranno presentare all'Ente erogatore della prestazione sociale agevolata, la relativa documentazione, di validità annuale, consistente nella:
 - a) attestazione rilasciata dall'INPS, dal Centro di Assistenza fiscale o dal Comune presso il quale si è consegnata la dichiarazione sostitutiva, di cui al decreto legislativo n. 130/2000, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una delle quattro categorie sociali indicate, secondo la normativa vigente.
7. Al fine della verifica del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente effettuato dall'INPS, le società di servizi pubblici di comunicazione erogatrici della prestazione oggetto della agevolazione definita nella presente delibera e incaricate di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, attualmente Telecom Italia S.p.A., sono equiparate all'Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate, di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 130/2000.
8. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui alla presente delibera verrà finanziato attraverso l'imputazione al Servizio Universale, secondo quanto previsto dall' art. 4, comma 3, lettera f), punto 2, del D.M. 10 marzo 1998.
9. Nell'ambito della propria contabilità regolatoria, Telecom Italia S.p.A. dovrà fornire chiara evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera e dovrà dare distinta rappresentazione del relativo costo netto, secondo quanto stabilito dal DM 10 marzo 1998.

Art. 2
(Regime di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
2. In attuazione delle previsioni del comma 1 ed in tempi congrui con le stesse, Telecom Italia provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni della presente delibera, anche attraverso l'invio di apposita comunicazione scritta in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati e mediante l'inserimento negli elenchi telefonici di una pagina informativa dedicata.
3. L'articolo 6 del D.M. 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorità n. 85/98, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", restano in vigore fino al momento della prima applicazione delle misure previste dalla presente delibera.
4. L'Autorità si riserva di rivedere, con cadenza annuale, il sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera, al fine di garantire alle categorie di clientela che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° giugno 2000

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE

Paola Maria Manacorda Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Mario Belati

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Delibera 330/01/CONS**APPLICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 314/00/CONS "DETERMINAZIONI DI CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA VOCALE A PARTICOLARI CATEGORIE DI CLIENTELA"**

L'Autorità

Nella sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000;

VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 11 luglio 2000 e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242, recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per caso particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, contenente l'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;

CONSIDERATO che la delibera n. 314/00/CONS prevede un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela considerate socialmente ed economicamente svantaggiate, il cui sistema di accesso si basa sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti di natura sociale ed economica, di cui all'art. 1, commi 4 e 5 della delibera n. 314/00/CONS;

CONSIDERATO che il requisito di carattere economico viene determinato sulla base del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente l'agevolazione, il cui calcolo compete agli enti erogatori (Comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche) o all'INPS competente per territorio, presso cui il cittadino consegna la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 2 del DPCM 18 maggio 2001;

CONSIDERATO che il calcolo dell'ISEE deve effettuarsi ad opera del sistema informatico posto in essere dall'INPS, secondo quanto indicato all'art. 4-bis del D.lgs 130 del 3 maggio 2000;

CONSIDERATO che, dal combinato disposto dell'art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonché art. 4-bis, del D.lgs 3 maggio 2000, n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale si individuano i criteri per "l'individuazione del nucleo familiare (...)", l'INPS predispone e rende operativo il sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE);

CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall'art.1, comma 2 del D.lgs 130 del 3 maggio 2000 è stato adottato con il DPCM 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall'11 luglio 2001;

CONSIDERATO che, pertanto, il termine ultimo per la predisposizione del sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, da parte dell'INPS, è il giorno 11 gennaio 2002;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS dispone "le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.";

CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS è stato adottato con il DPCM 18 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;

CONSIDERATO che il sistema di accesso alle agevolazioni, così come delineato dalla delibera n. 314/00/CONS, richiede la soddisfazione del requisito economico come condizione necessaria per l'accesso all'agevolazione indicata;

CONSIDERATO che tale requisito economico deve essere soddisfatto sulla base del valore dell'ISEE calcolato dall'INPS o dagli enti erogatori;

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni legislative in vigore, il sistema di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS e così di seguito strutturato:

il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al Comune, al Centro di Assistenza Fiscale, all'INPS o alle amministrazioni pubbliche, che gli rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE (art. 4, comma 4, D.lgs 130/2000);

la dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione (art. 6, comma 5 del DPCM n. 242/2001);

l'ente ricevente provvede ad inviare, entro 10 giorni dalla ricezione, la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS (art. 2, comma 3, DPCM 18 maggio 2001);

l'INPS (o l'ente ricevente) effettua il calcolo dell'ISEE e rende disponibile detto indicatore all'ente erogatore, nonché al dichiarante (art. 2, comma 3, DPCM 18 maggio 2001 e art. 4, comma 3, D.lgs 130/2000);

il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore ai 13 milioni di lire (art. 1, comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e – contemporaneamente - soddisfi il requisito di carattere sociale di cui all'art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS, presenta a Telecom Italia il documento indicante il valore dell'ISEE, nonché la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito "sociale";

l'agevolazione può essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest'ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia, dovrà essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico;

Telecom Italia, qualora ricorrano i presupposti di cui alla delibera n. 314/00/CONS, art. 1, commi 3, 4 e 5, attiva l'agevolazione;

Telecom Italia, ai fini della verifica del calcolo dell'ISEE, è equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 4-bis del D.lgs. n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati dell'INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE dei richiedenti l'agevolazione. L'interrogazione della banca dati dell'INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all'esclusivo fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente l'agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all'INPS (con riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento).

CONSIDERATA la tempistica necessaria per la predisposizione – da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – del sistema informativo necessario al calcolo dell'ISEE, di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 130 del 3 maggio 2000;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri chiari ed univoci per gli utilizzatori di sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), al fine di permettere loro un più agevole accesso all'agevolazione di cui all'art. 1, comma 2 della delibera n. 314/00/CONS;

CONSIDERATA la necessità di tutelare gli attuali beneficiari del sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", di cui all'articolo 6 del D.M. 28 febbraio 1997 e titolo V, comma 1, della delibera dell'Autorità n. 85/98, attraverso un passaggio al nuovo sistema che non comporti l'interruzione dell'agevolazione goduta, a danno di coloro che attualmente beneficiano dell'agevolazione indicata e che – contemporaneamente - presentano i requisiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento che renda chiara ed univoca l'attuazione della delibera n. 314/00/CONS, alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento del quadro giuridico necessario al fine dell'applicazione del sistema di accesso alle prestazioni agevolate di cui alla delibera dell'Autorità n. 314/00/CONS;

UDITA la relazione della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;

DELIBERA

Art. 1

(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS)

L'abbonato richiedente l'agevolazione è tenuto a presentare alla società Telecom Italia il documento indicante il valore dell'ISEE rilasciato dall'INPS o dagli enti erogatori, di cui all'art. 2, comma 3, del DPCM 18 maggio 2001, unitamente alla documentazione comprovante l'appartenenza ad almeno una delle categorie sociali di cui all'art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS.

Art. 2

(Oggetto e durata dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS)

L'agevolazione potrà essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest'ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia dovrà essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico.

L'agevolazione decorre dalla data in cui è stata effettuata la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 1 e termina con la scadenza della validità della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 6, comma 5 del DPCM n. 242 del 4 aprile 2001.

Al fine di non interrompere l'erogazione dell'agevolazione alla scadenza della stessa, ed in attesa della richiesta di rinnovo, effettuata secondo quanto indicato al precedente art. 1, Telecom Italia prorogherà automaticamente l'agevolazione di un bimestre successivo al termine della stessa, con eventuale addebito delle somme a saldo in caso di mancato rinnovo o, a seguito dello stesso, successivamente alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 3

(Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS)

Il comma 2 dell'art. 1 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente "Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B. Al fine di usufruire dell'agevolazione indicata, dovrà essere presentata alla società Telecom Italia la certificazione comprovante la presenza, all'interno del nucleo familiare del richiedente l'agevolazione, di un portatore di handicap dell'udito e della parola."

Art. 4

(Sistema di agevolazione tariffaria per le utenze c.d. "a basso traffico")

L'art. 2, comma 3 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente "L'articolo 6 del D.M. 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorità n. 85/98, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", restano in vigore per un bimestre successivo all'avvenuta applicazione della presente delibera".

Le agevolazioni di cui al comma precedente e di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS, non possono essere cumulate.

Art. 5**(Regime di pubblicità del sistema delle agevolazioni)**

In attuazione dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS, la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta ad effettuare la comunicazione scritta, in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati, a partire dalle bollette relative al bimestre ottobre-novembre 2001 e ad inserire l'apposita pagina informativa dedicata negli elenchi telefonici prossimi di stampa.

Telecom Italia provvederà a ricordare, al beneficiario dell'agevolazione, la scadenza della stessa, tramite apposita comunicazione scritta, da inserire nelle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell'agevolazione.

Art. 6**(Applicazione della delibera ed entrata in vigore)**

L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è condizionata all'effettiva operatività del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'art. 4-bis del D.lgs 130 del 3 maggio 2000, predisposto dall'INPS.

In caso di inottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° luglio 2001

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE

Paola Maria Manacorda



TIPOLOGIA DI QUESITI PERVENUTI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL'ISEE

Quesiti dei Comuni

Risposte

<p>1. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto ma senza regolare contratto di locazione, cosa si deve indicare nella dichiarazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non si dichiara il contratto di affitto</i>
<p>2. Nei nuclei familiari viventi a titolo gratuito in abitazioni di proprietà di parenti e senza regolare contratto di locazione cosa indicare alla voce "contratto"?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non si dichiara il contratto</i>
<p>3. Per i nuclei familiari residenti in coabitazione senza rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi (due o più colleghi che convivono per ragioni di economicità) i componenti possono essere considerati slegati tra loro?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Devono attivarsi presso i Comuni per ottenere stati di famiglia separati, altrimenti fanno parte dello stesso nucleo familiare</i>
<p>4. Per i nuclei familiari residenti in alloggi nell'Edilizia Residenziale Pubblica regolarmente assegnati dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi della LEGGE 219/81, cosa indicare alla voce "contratto di affitto"?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se esiste una somma da pagare, esporla nella voce canone annuale della locazione e alla voce "estremi di registrazione" indicare il numero della delibera, dell'atto, del protocollo, ...</i>
<p>5. Per i nuclei familiari residenti in alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica regolarmente assegnati al dichiarante (o coniuge) nelle more della stipulazione del contratto di locazione con lo I.A.C.P.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se esiste una somma da pagare, esporla nella voce canone annuale della locazione e alla voce "estremi di registrazione" indicare il numero della delibera, dell'atto, del protocollo, ...</i>
<p>6. Per i nuclei familiari residenti in alloggio dell'Edilizia Residenziale Pubblica abusivamente occupato e che non ha provveduto ad inoltrare pratica di regolarizzazione, cosa indicare?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non si dichiara</i>
<p>7. Per i nuclei familiari residenti in alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica ed in possesso di Decreto di Assegnazione Temporanea, cosa si dichiara?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se esiste una somma da pagare, esporla nella voce canone annuale della locazione e alla voce "estremi di registrazione" indicare il numero della delibera, dell'atto, del protocollo, ...</i>
<p>8. Nel quadro F6 nel rigo in cui si chiede di indicare il valore della quota posseduta dal soggetto ai fini I.C.I., il dichiarante deve indicare la rendita Catastale dalla quale viene poi determinato quanto richiesto oppure l'importo che lo stesso paga come imposta ICI, rapportato alla propria quota di possesso?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>No, né l'uno, né l'altro. Si deve dichiarare l'imponibile ICI che si ricava dal certificato catastale dove, alla voce rendita catastale, bisogna aggiungere il 5% della rendita stessa e moltiplicare il tutto per 100, ottenendo così il valore dell'immobile, che è uguale all'imponibile ICI</i>

Quesiti INPS**Risposte**

1) Il prodotto dell'importo del patrimonio mobiliare per il coefficiente 5,57% viene arrotondato?	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opera la procedura in automatico</i>
2) Quali sono i tipi di assicurazione da esporre al quadro F5 e da dove si rilevano i relativi codici di identificazione?	<ul style="list-style-type: none"> • ?
3) L'apposizione della firma in calce ad ogni foglio allegato deve essere sempre quella del dichiarante ovvero quella di coloro ai quali i dati riportati sono riferiti?	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deve essere quella del dichiarante del modulo base</i>
4) Le domande di ANF e MT a carico dei comuni devono essere tutte ricalcolate sulla base dell'ISEE da richiedere d'ufficio a tutti i beneficiari?	<ul style="list-style-type: none"> • <i>In attesa di DPCM</i>
5) Per i richiedenti ANF e MT Comuni che dichiarano redditi e patrimonio pari a zero, la trasmissione dei dati per il calcolo ISE/E (che è pari a zero) è sempre necessaria e propedeutica alla concessione del beneficio?	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si</i>
6) Nel caso in cui i coniugi siano disoccupati ed abbiano uno stato di famiglia a se stante, ma abbiano la stessa residenza di uno dei genitori dei due (stessa via, stesso numero civico), come è possibile considerarli nucleo a sé (vedi punto 1.2 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica)?	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Devono essere considerati nucleo a parte i due coniugi disoccupati</i>